

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

18° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 APRILE 1977

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Provvidenze urgenti a favore delle esportazioni agricolo-alimentari » (314) (*D'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri*)

« Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale » (516)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 516; rinvio della discussione del disegno di legge n. 314)

PRESIDENTE . . . Pag. 190, 209, 210 e *passim*
ANDREATTA (DC), relatore alla Commissione 209
210, 211 e *passim*
BARBI (DC) 210, 229, 232
BERTONE (PCI) 218, 219
GRASSINI (DC) 215, 222, 228 e *passim*
LUZZATO CARPI (PSI) 208, 210, 211 e *passim*

OSSOLA, ministro del commercio con l'estero

Pag. 209, 211, 213 e *passim*

POLLASTRELLI (PCI) 228, 229

POLLIDORO (PCI) 210, 211, 213 e *passim*

TARABINI (DC) 218, 223

La seduta ha inizio alle ore 11,30.

LUZZATO CARPI, segretario,
legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Provvidenze urgenti a favore delle esportazioni agricolo-alimentari » (314), *d'iniziativa del senatore de' Cocci ed altri*

« Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione

economica e finanziaria in campo internazionale » (516)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 516; rinvio della discussione del disegno di legge n. 314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale », e « Provvidenze urgenti a favore delle esportazioni agricolo-alimentari », d'iniziativa dei senatori de' Cocci, Vitale Antonio, Della Porta, Salerno, Costa, Cacchioli, Mazzoli, Scardaccione, Pacini, Salvaterra e Truzzi.

Onorevoli senatori, come certamente ricorderete, abbiamo già svolto e concluso in una precedente seduta, con la replica del relatore, senatore Andreatta, e del ministro Ossola, la discussione generale, al termine della quale la Commissione ha deciso di demandare ad una Sottocommissione il compito di esaminare i numerosi emendamenti presentati al testo proposto dal Governo.

Tale Sottocommissione ha lavorato intensamente sia la mattina che il pomeriggio di ieri, con il prezioso contributo del ministro Ossola, che ha consentito di sbloccare e superare talune questioni di ordine tecnico e politico, compiendo un esame approfondito e dettagliato degli emendamenti proposti e giungendo, infine, a predisporre un testo concordato che verrà oggi sottoposto all'esame ed alla votazione della nostra Commissione.

In sede di Sottocommissione alcuni emendamenti sono stati accolti con l'assenso del Governo, alcune questioni controverse sono state risolte con la formulazione di un nuovo testo concordato, mentre sono rimasti in sospeso taluni specifici problemi che, eventualmente, saranno riprospettati in Commissione anche attraverso la presentazione di emendamenti già esaminati in sede di Sottocommissione.

Fatte queste comunicazioni e precisato quanto sopra, onorevoli senatori, prima di procedere all'esame del testo concordato dalla Sottocommissione, do lettura dell'articolo originario del disegno di legge n. 516 del Governo e degli emendamenti ad esso presentati dai vari Gruppi politici:

TITOLO I

SEZIONE SPECIALE PRESSO L'INA
PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO
ALL'ESPORTAZIONE

Art. 1.

È istituita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE.

La Sezione ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione; ha sede in Roma ed è posta sotto la vigilanza del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro comunica al Parlamento il bilancio consuntivo della sezione entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione della Sezione a mezzo di un proprio magistrato, posto in posizione di fuori ruolo, che assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed a quelle del comitato esecutivo e del collegio dei revisori dei conti.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

al primo comma i senatori de' Cocci e Barbi hanno proposto di sostituire le parole « la assicurazione del » con le altre: « l'assicurazione e la riassicurazione dei rischi inerenti il ». Emendamento 1.1;

i senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Tajamona, Catellani e Vignola hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« La Sezione è un ufficio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni posto alle dipendenze funzionali del Comitato di cui al suc-

cessivo articolo 3 e sotto la vigilanza del Ministero del tesoro ». Emendamento 1. 2;

i senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Talamona, Catellani e Vignola hanno proposto di sopprimere il terzo ed il quarto comma dell'articolo 1. Emendamenti 1. 3 e 1. 4.

Art. 2.

La Sezione è autorizzata ad assumere, in assicurazione e in riassicurazione, le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, di cui al successivo articolo 14, ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero.

Le polizze emesse dalla Sezione sono garantite dallo Stato, entro i limiti di importo di cui al successivo articolo 17.

In relazione ai compiti ad essa affidati, la Sezione è altresì autorizzata a concludere accordi di riassicurazione o di coassicurazione con istituti italiani ed esteri operanti nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione.

In estensione a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786, il Ministro del commercio con l'estero può delegare alla Sezione le competenze di cui alla lettera d) del primo comma del richiamato articolo 13, in ordine alle operazioni indicate al successivo articolo 15 della presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

i senatori de' Cocci e Barbi hanno proposto, al secondo comma, di sostituire le parole « Le polizze emesse dalla Sezione sono garantite » con le altre: « Gli impegni assunti dalla Sezione sono garantiti ». Emendamento 2. 1;

sempre i senatori de' Cocci e Barbi hanno proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

« In relazione ai compiti ad essa affidati, la Sezione è inoltre autorizzata a concludere accordi di riassicurazione e di coassicu-

razione con enti o imprese italiani, autorizzati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè accordi di riassicurazione e, in quanto consentiti, di coassicurazione con enti od imprese esteri operanti nel settore dei crediti all'esportazione ». Emendamento 2. 2;

i senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Talamona, Catellani e Vignola hanno proposto di sopprimere il quarto comma dell'articolo 2. Emendamento 2. 3.

Gli stessi senatori, dopo l'articolo 2, hanno proposto di aggiungere il seguente articolo:

Art. 2-bis.

« Il CIPE, su iniziativa del Ministro del tesoro, determina gli indirizzi generali di attuazione della presente legge, in relazione alle garanzie che la Sezione è autorizzata ad assumere. Stabilisce inoltre i criteri generali per la fissazione delle tariffe d'assicurazione ed emette tutte le altre direttive necessarie per l'espletamento dell'attività della Sezione.

Il Ministro del tesoro comunica al Parlamento ogni tre mesi una relazione illustrativa dell'attività svolta dalla Sezione e delle operazioni assicurate ai sensi della presente legge ». Emendamento 2. 0. 1.

Art. 3.

L'ordinamento ed il funzionamento della Sezione sono disciplinati dallo Statuto, che verrà deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Consiglio dei ministri, con l'osservanza di quanto disposto dalla presente legge.

I senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Talamona, Catellani e Vignola hanno proposto di sostituire tale articolo con il seguente:

« Alla gestione tenuta, per conto dello Stato, dalla SACE sovrintende un Comitato

composto di 7 membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro e designati, tra esperti del settore assicurativo, finanziario e del commercio internazionale, anche al di fuori dell'amministrazione proponente, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro dell'industria, commercio e artigianato, uno dal Ministro del commercio con l'estero, uno dal Consiglio d'amministrazione del Mediocredito centrale, uno dal Consiglio d'amministrazione dell'INA.

I componenti il Comitato durano in carica 5 anni e possono essere confermati.

Il membro designato dal Ministro del commercio con l'estero assume la presidenza del Comitato.

Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Gli emolumenti dei membri del Comitato sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'INA.

Per le operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'articolo 2, le competenze di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786, sono attribuite al Comitato di cui al primo comma del presente articolo». Emendamento 3. 1.

Art. 4.

Gli organi della sezione sono:

- 1) il presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il comitato esecutivo;
- 4) il collegio dei revisori;
- 5) il direttore generale.

I senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Talamona, Catellani e Vignola hanno proposto di sostituire tale articolo con il seguente:

« Il Comitato di cui al precedente articolo 3 ha il compito di provvedere:

a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;

b) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3;

c) all'accettazione dei rischi;

d) alle dichiarazioni di sinistro e alla determinazione dell'indennizzo;

e) alle altre incombenze necessarie per l'attività della Sezione.

Per gli affari di minore importo il Comitato può delegare i compiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) al Direttore della SACE, stabilendo i limiti e le modalità». Emendamento 4. 1.

Art. 5.

Il presidente della Sezione è il presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Sezione e convoca il Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito, a tutti gli effetti, dal vice presidente, che è designato dal Ministero del tesoro e scelto tra i due rappresentanti dello stesso Ministero in seno al Consiglio di amministrazione.

I senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Talamona, Catellani e Vignola hanno proposto di sopprimere tale articolo. Emendamento 5. 1.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto da:

- il presidente;
- due funzionari del Ministero degli affari esteri;
- un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- due funzionari del Ministero del tesoro;
- un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;
- un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali;

6^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (21 aprile 1977)

un funzionario dell'Ufficio italiano dei cambi;

un funzionario dell'Istituto nazionale del commercio con l'estero.

Partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo:

un rappresentante della Banca d'Italia;

un rappresentante dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);

un rappresentante degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, designato dall'Associazione bancaria italiana;

un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana;

un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - ANIA;

un rappresentante della Confederazione generale della piccola industria - CONFAPI.

I componenti del Consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero e durano in carica quattro anni.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, con diritto di voto.

I senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Talamona, Catellani e Vignola hanno proposto di sopprimere tale articolo. Emendamento 6.1;

dopo il primo comma dell'articolo 6 il senatore Andreatta ha proposto di inserire il seguente:

« I membri del consiglio di amministrazione, impediti dal partecipare alle riunioni del consiglio stesso e del comitato esecutivo di cui al successivo articolo 8, possono essere sostituiti da consiglieri supplenti, appartenenti alle stesse amministrazioni ». Emendamento 6.2;

il senatore Aletti ha invece proposto che al secondo comma, terzo alinea, dopo le parole « legge 25 luglio 1952, n. 49 », vengano inserite le altre: « ed un rappresentante delle aziende di credito di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331 ». Emendamento 6.3.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è preposto alla gestione della Sezione; in particolare ha il compito di:

a) determinare i criteri di gestione della Sezione;

b) stabilire i limiti minimi e massimi dei premi di assicurazione e riassicurazione; le quote massime di garanzia; l'eventuale quota di scoperto obbligatorio; le condizioni per il riconoscimento di sinistro ed i relativi termini costitutivi;

c) stabilire le condizioni di ammissibilità alla garanzia, nonché quelle di assicurazione e di riassicurazione;

d) approvare il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno, dandone comunicazione al Ministro del tesoro, anche agli effetti dell'articolo 1 della presente legge;

e) predisporre gli elementi per la relazione previsionale sull'attività della Sezione per l'anno successivo, di cui all'articolo 28;

f) deliberare lo statuto ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione interna;

g) proporre la nomina del direttore generale;

h) deliberare sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza.

Le deliberazioni adottate in ordine alle lettere a), b) e c) sono sottoposte per l'approvazione al Ministero del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministero non vengano formulate osservazioni, le delibere stesse si intendono approvate.

I senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Talamona, Catellani e Vignola hanno proposto

6^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (21 aprile 1977)

di sopprimere tale articolo. Emendamento 7.1;

i senatori Pollidoro, Pollastrelli, Li Vigni e Vignolo hanno invece proposto di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Le deliberazioni in ordine alle lettere b) e c) sono assunte in conformità alle indicazioni formulate annualmente dal CIPE ». Emendamento 7.2;

inoltre, i medesimi senatori hanno proposto all'ultimo comma dell'articolo 7, terza riga, di sostituire la parola « Ministero » con l'altra: « Ministro » e di sostituire, similmente alla quinta riga, la parola « Ministero » con l'altra: « Ministro ». Emendamento 7.3.

Art. 8.

Il Comitato esecutivo è composto da:

il vice presidente della Sezione, che lo presiede;

un funzionario del Ministero degli affari esteri;

un funzionario del Ministero del tesoro;

un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un funzionario del Ministero del commercio con l'estero.

In caso di assenza o impedimento del vice presidente della Sezione, il comitato esecutivo è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro in seno al comitato stesso.

I componenti del comitato esecutivo vengono scelti tra i membri del Consiglio di amministrazione e sono nominati con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio di amministrazione.

Alle riunioni del comitato esecutivo partecipa il direttore generale con funzioni di segretario.

Il comitato esecutivo ha il compito di:

a) deliberare le assunzioni delle garanzie e le concessioni delle promesse di garanzia;

b) deliberare sulle dichiarazioni di sinistro e le liquidazioni di indennizzo;

c) accordare le autorizzazioni in base alla delega prevista all'ultimo comma dell'articolo 2.

Le deliberazioni adottate in ordine alla lettera a), riguardanti garanzie di durata superiore a cinque anni e quelle in ordine alla lettera b), sono sottoposte per l'approvazione al Ministero del tesoro; trascorsi cinque giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministero non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni stesse si intendono approvate.

I senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Talamona, Catellani e Vignola hanno proposto di sopprimere anche tale articolo. Emendamento 8.1;

dopo il terzo comma, i senatori de' Cocci e Barbi hanno proposto di aggiungere il seguente:

« Il Comitato esecutivo si riunisce, di norma, almeno una volta alla settimana ». Emendamento 8.2;

dopo la lettera c), i medesimi senatori hanno proposto di aggiungervi la seguente:

« d) conferire al direttore generale delega per l'effettuazione di operazioni di non rilevante entità, di cui il comitato stesso abbia, in via preventiva, fissato i limiti per paese e per importo ». Emendamento 8.3;

dopo l'ultimo comma, il senatore Andreatta ha proposto di aggiungere il seguente:

« Il comitato esecutivo può delegare al direttore generale le proprie competenze relativamente ad operazioni con caratteristiche e limiti di importo da determinarsi dal comitato stesso. Il comitato esecutivo si riunisce almeno 40 volte all'anno e comunque non meno di 3 volte al mese ». Emendamento 8.4;

infine, i senatori Pollidoro, Pollastrelli, Li Vigni e Vignolo hanno proposto di sostituire all'ultimo comma, quinta riga, la parola « Ministero » con l'altra: « Ministro »; il medesimo emendamento hanno proposto alla settima riga dell'ultimo comma. Emendamento 8.5.

Art. 9.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti.

I membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero e durano in carica quattro anni.

Il presidente ed un membro supplente sono designati dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; un membro effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private; un membro dal Ministero del commercio con l'estero.

I revisori dei conti provvedono al controllo contabile secondo le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

I revisori dei conti sono tenuti a presentare al Ministero del tesoro una relazione annuale sul bilancio consuntivo della sezione.

I senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Talamona, Catellani e Vignola hanno proposto di sopprimere tale articolo. Emendamento 9. 1;

i senatori Pollidoro, Pollastrelli, Li Vigni e Vignola hanno proposto di sostituire, all'ultimo comma, seconda riga, la parola « Ministero » con l'altra: « Ministro ». Emendamento 9. 2.

Art. 10.

Il direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo ai quali può proporre la emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; è incaricato di eseguire le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo; sovrintende alle attività degli uffici.

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, su

proposta del Consiglio di amministrazione ai sensi della lettera g) dell'articolo 7.

La carica del direttore generale è incompatibile con altre attività.

Il direttore generale è assistito da un vice direttore generale che esercita le funzioni ed i poteri del direttore generale in caso di sua assenza o impedimento.

Il vice direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.

A tale articolo i senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Talamona, Catellani e Vignola hanno proposto di sostituire il seguente testo:

« Il direttore della SACE è nominato dal comitato su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INA.

Il direttore partecipa alle riunioni del comitato con compiti consultivi e propositivi; è incaricato di eseguire le deliberazioni adottate dal comitato e sovrintende alle attività della Sezione ». Emendamento 10. 1;

al primo comma dell'articolo 10 il senatore Andreatta ha proposto di aggiungere le parole: « ed esercita i poteri delegati dal comitato esecutivo, al quale riferisce ». Emendamento 10. 2.

Art. 11.

Il rapporto d'impiego e di lavoro del personale dipendente della Sezione è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva e individuale.

In sede giurisdizionale la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria.

Con il rapporto d'impiego o di lavoro alle dipendenze della Sezione è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

Le norme per l'assunzione del personale con il relativo stato giuridico saranno stabilite con regolamento da approvare con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

In sede di prima applicazione della presente legge, anche anteriormente all'appro-

vazione del regolamento di cui al comma precedente, potrà essere disposta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, l'assunzione del personale dipendente strettamente necessario per il funzionamento della Sezione.

I senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Talamona, Catellani e Vignola hanno proposto di sopprimere tale articolo. Emendamento 11. 1.

Art. 12.

Alla Sezione sono trasferite tutte le attività e passività della gestione tenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto dello Stato ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e successive integrazioni.

Nella attività sono comprese le disponibilità esistenti nel Fondo autonomo presso il Mediocredito centrale, previsto all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

I senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Talamona, Catellani e Vignola hanno proposto di sostituire tale articolo con il seguente:

« Restano valide le convenzioni stipulate tra i Ministeri del tesoro e del commercio con l'estero con l'INA ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e successive integrazioni, in quanto non contrastanti con la presente legge.

Eventuali nuove convenzioni che si rendessero necessarie per disciplinare i rapporti insorgenti dalla presente legge saranno stipulate tra il Ministero del tesoro e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, sentito il comitato di cui all'articolo 3 ». Emendamento 12. 1.

Art. 13.

Il Fondo di dotazione della Sezione è di lire 20 miliardi e sarà costituito utilizzando

fino alla concorrenza di detto ammontare le attività di cui al precedente articolo 12.

Gli utili della gestione saranno destinati a riserva.

La Sezione provvede alle spese di gestione ed al pagamento degli indennizzi con le residue attività di cui al precedente articolo 12, con i mezzi derivanti dalla riscossione dei premi, con gli introiti derivanti da recuperi a fronte di indennizzi corrisposti, con i mezzi provenienti dall'investimento del Fondo di dotazione, nonché con le riserve.

Il Fondo di dotazione, le attività di cui al precedente terzo comma e le riserve sono tenuti presso la Tesoreria centrale dello Stato in conto corrente fruttifero o investiti in buoni ordinari del Tesoro, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attività corrente della Sezione che, entro i limiti autorizzati dal Ministero del tesoro, possono essere tenute presso aziende ed istituti di credito.

In caso di insufficienza di fondi, di cui al terzo comma del presente articolo, da destinare al pagamento degli indennizzi, la Sezione può anticipare, nell'attesa che diventi operativa la garanzia dello Stato di cui all'articolo 2 della legge, le somme occorrenti sino al 50 per cento dell'ammontare del Fondo di dotazione.

Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977 e per quelli successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.

Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operatività della suddetta garanzia statale.

I senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Talamona, Catellani e Vignola hanno proposto di sostituire tale articolo con il seguente:

« Il Fondo autonomo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, è ge-

6^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (21 aprile 1977)

stito dal comitato di cui all'articolo 3 della presente legge.

I rapporti nascenti dalle operazioni che il Mediocredito centrale compie, in relazione all'attività del Fondo, sono disciplinati da apposite convenzioni tra il Ministero del tesoro e lo stesso Mediocredito, sentito il comitato di cui all'articolo 3.

Il rendiconto della gestione sarà approvato dal Ministro per il tesoro ». Emendamento 13.1;

i senatori Pollidoro, Pollastrelli, Li Vigni e Vignolo hanno proposto di sostituire al quarto comma, parte finale, la parola « Ministero » con l'altra: « Ministro ». Emendamento 13.2.

Alla rubrica del Titolo I, dopo la parola « L'assicurazione », i senatori de' Cocci e Barbi hanno proposto di inserire le altre: « e la riassicurazione ». Emendamento Titolo I.1.

TITOLO II

RISCHI ASSUMIBILI IN GARANZIA ED OPERAZIONI ASSICURABILI

Art. 14.

Le garanzie che la Sezione è autorizzata ad assumere a norma dell'articolo 2 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali:

1) mancata riscossione derivante da:

a) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia;

b) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone, che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia;

c) moratoria di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

d) nazionalizzazione dell'impresa debitrice;

e) atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto;

2) mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, quando committente sia uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato;

3) sospensione, revoca di commessa o mancato ritiro delle merci in dipendenza degli eventi di cui al numero 1) del presente articolo, ovvero impossibilità di dare esecuzione al contratto, sia a causa del verificarsi degli eventi di cui al predetto numero 1), sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano, sia a causa di atto unilaterale di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato o un ente pubblico;

4) difficoltà di trasferimenti valutari dall'estero che comportino ritardo nella riscossione da parte dell'assicurato di somme dovute dal committente, rispetto a quanto previsto contrattualmente;

5) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti alle lettere a) e b) del precedente numero 1) del presente articolo, requisizione, confisca, comportamento da parte dello Stato estero, che impediscano la riesportazione o la libera disponibilità di prodotti costituiti in deposito ovvero esposti in mostre o fiere ovvero esportati in temporanea per tentarne la vendita; di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto dati in locazione finanziaria; di macchinari, materiali ed impianti di cantiere;

6) escussione di fidejussioni, mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni, di cui alla lettera m) del successivo articolo 15, per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale;

7) nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro a danno dell'impresa costituita all'estero da parte dell'autorità straniera ovvero altri provvedimenti o comportamenti posti in

essere da parte della stessa autorità o eventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del numero 1) del presente articolo, che provochino una perdita o che impediscano definitivamente la prosecuzione dell'attività dell'impresa; mancati trasferimenti di fondi apportati o di somme spettanti all'impresa nazionale, difficoltà o mancato trasferimento degli utili in dipendenza di atto arbitrario dell'autorità straniera;

8) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi, per contratti nei quali venga inserita la clausola totale o parziale di « prezzo fisso »;

9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato estero;

10) mancato rimborso di finanziamenti concessi da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazione di servizi che risultino coperte da garanzia ai sensi della presente legge;

11) variazioni del corso di cambio per contratti stipulati in valuta estera.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

al punto 10), dopo le parole « concesso da aziende di credito », il senatore Aletti propone di inserire le altre: « e da società che svolgono attività di intermediazione con il sistema del *factoring* ed autorizzate dal Ministero del commercio con l'estero ». Emendamento 14.1;

alla fine del punto 10) i senatori de' Cocci e Baibi hanno proposto di aggiungere le parole: « , quando il mancato rimborso sia stato determinato da cause inerenti all'operazione assicurata ». Emendamento 14.2;

il senatore Andreatta ha proposto di aggiungere all'articolo 14 il seguente punto:

« 12) mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza degli eventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del numero 1 del presente articolo nonchè di

nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorità straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità ». Emendamento 14.3;

i senatori Pollidoro, Pollastrelli, Li Vigni e Vignolo hanno proposto — al punto 7) — dopo le parole « dell'attività dell'impresa », di proseguire così: « mancati trasferimenti di fondi apportati dall'impresa nazionale ». Emendamento 14.4;

i medesimi senatori hanno proposto anche di sopprimere poi tutte le parole fino alla fine del punto 7). Emendamento 14.5;

infine, hanno proposto — al punto 10) — di aggiungere alla fine le parole : « quando il sinistro non sia imputabile all'operatore nazionale ». Emendamento 14.6.

Art. 15.

Le operazioni assicurabili sono le seguenti:

a) esportazioni di merci, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;

b) prestazioni di servizi, studi e progettazioni, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;

c) esecuzione di lavori all'estero e opere provvisorie ad essi inerenti, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;

d) depositi all'estero per la vendita di prodotti nazionali e partecipazioni a fiere e mostre all'estero, relativamente ai rischi di cui al numero 5) dell'articolo 14;

e) investimenti diretti all'estero, costituiti da apporto di beni strumentali o di capitali destinati all'approvvigionamento di materie prime, relativamente ai rischi di cui al numero 7) dell'articolo 14;

f) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 9) ed 11) dell'articolo 14;

g) crediti concessi da istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine

di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a Stati o Banche centrali esteri, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4), 9) ed 11) dell'articolo 14;

h) crediti finanziari concessi ai sensi del successivo articolo 27 dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) ed 11) dell'articolo 14;

i) linee di credito a breve termine concesse da Aziende di credito a banche estere, conferme di apertura di credito, legate ad esportazioni di merci, servizi, studi e progettazioni italiani, all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 14;

l) finanziamenti a breve termine accordati da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci e prestazione di servizi, relativamente ai rischi di cui al numero 10) dell'articolo 14;

m) prestazioni o costituzioni di fidejussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente ai rischi di cui ai numeri 4), 6) ed 11) dell'articolo 14.

Nei casi in cui i crediti previsti alle lettere g) ed h) vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, Banca centrale, ente o impresa esteri, beneficiari del credito, l'assicurazione contratta dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio

1952, n. 949, garantisce i titoli, in tal modo emessi o acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

al primo comma, dopo la parola « assicurabili », i senatori de' Cocci e Barbi hanno proposto di inserire le parole: « e riassicurabili ». Emendamento 15.1;

il senatore Andreatta ha proposto di sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) investimenti diretti all'estero, costituiti da apporto di macchinari, impianti e servizi, o di capitali destinati all'approvvigionamento di materie prime, relativamente ai rischi di cui al numero 7) dell'articolo 14 ». Emendamento 15.2;

alla lettera e) dopo le parole « beni strumentali », il senatore Segnana ha proposto di aggiungere le parole: « , studi, progettazioni e servizi ». Emendamento 15.3;

dopo la lettera e) dell'articolo 15, il senatore Aletti propone di inserire la seguente:

« e-bis) investimenti diretti all'estero costituiti da apporti per cessioni di tecnologia, licenze, brevetti, *know-how*, per servizi di progettazione, direzione lavori, servizi di assistenza alla gestione ed altri assimilati ». Emendamento 15.4;

alla lettera l), dopo le parole « accordati da aziende di credito », il senatore Aletti propone di inserire le altre: « e da società che svolgono attività di intermediazione con il sistema del *factoring* ed autorizzate dal Ministero del commercio con l'estero ». Emendamento 15.5;

alla lettera l), i senatori de' Cocci e Barbi hanno proposto di sostituire le parole « al numero 10) » con le altre: « ai numeri 9) e 10) ». Emendamento 15.6;

dopo la lettera m) dell'articolo 15 il senatore Andreatta ha proposto di aggiungere la seguente:

« n) programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi di mercato, spese

di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente ai rischi di cui al numero 12) dell'articolo 14 ». Emendamento 15.7.

Art. 16.

In estensione di quanto previsto dai precedenti articoli 2, 14 e 15, lettera g), la Sezione è autorizzata a concedere la garanzia relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) e 9) dell'articolo 14, in ordine ai crediti concessi da istituti e banche esteri a beneficiari di altri Paesi esteri, purchè detti crediti siano destinati al pagamento di esportazioni italiane o di attività ad esse collegate, di esecuzione di studi, di progettazioni e lavori, di prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali.

Nel caso di lavori all'estero la garanzia assicurativa può essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori, nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sarà commisurata all'entità della partecipazione italiana all'impresa avente sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni.

I senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Talamona, Catellani e Vignola hanno proposto di sopprimere il secondo comma di tale articolo. Emendamento 16.1.

Art. 17.

Il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 2 della presente legge viene fissato:

a) per le garanzie di durata sino a 24 mesi, in 5.000 miliardi di lire quale limite con carattere rotativo;

b) per le garanzie di durata superiore a 24 mesi, annualmente, con legge di approvazione del bilancio dello Stato. Qualora al termine di ciascun anno finanziario l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso risulti inferiore al limite fissato, la differenza sarà portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.

A tale articolo il senatore Andreatta ha proposto di sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) per le garanzie di durata sino a 24 mesi, in 5.000 miliardi di lire quale limite con carattere rotativo che potrà essere modificato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato ». Emendamento 17.1.

TITOLO III

FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI, ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI, ALL'ESECUZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO

Art. 18.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) effettua con gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, relative al finanziamento dei crediti nascenti dalle operazioni di cui alle lettere a), b), c), f), g) ed h) dell'articolo 15 della presente legge.

Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito centrale le limitazioni di cui al primo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare

qualsiasi operazione finanziaria sugli effetti concernenti le operazioni predette anche se non previste dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine possono concedere ad ogni singola impresa, nonché le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

Le condizioni e le modalità dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma del presente articolo saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

al primo comma, penultima riga, il senatore Andreatta ha proposto di sostituire le parole « ed *h*) » con le altre: « , *h*) e *m*) ». Emendamento 18.1;

al primo comma i senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Talamona, Catellano e Vignola hanno proposto di aggiungere il seguente periodo: « Limitatamente alle operazioni di cui alla lettera *g*), dell'articolo 15, il Mediocredito centrale è inoltre autorizzato ad assumere, da solo o in consorzio, dai medesimi Istituti e Sezioni speciali i titoli, in lire o in valuta estera, loro derivanti dalle operazioni stesse ». Emendamento 18.2;

all'ultimo comma il senatore Andreatta ha proposto di aggiungere le parole: « , tenendo conto anche della durata delle operazioni delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista ». Emendamento 18.3;

sempre il senatore Andreatta, dopo l'ultimo comma ha proposto di aggiungere il seguente: « In caso di motivata urgenza, il Mediocredito centrale potrà rilasciare un affidamento riguardante il successivo intervento su operazioni sottoposte direttamente all'Istituto dalla SACE o dagli stessi operatori nazionali ». Emendamento 18.4;

all'ultimo comma i senatori Pollastrelli, Pollidoro, Li Vigni e Vignolo hanno proposto di aggiungere, dopo le parole « le condizioni e le modalità », le altre: « e i tempi ». Emendamento 18.5;

infine, i medesimi senatori hanno proposto il seguente articolo 18-*bis*:

Art. 18-*bis*.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata ad effettuare con gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 13 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le operazioni previste dall'articolo 34, lettera *a*) e *b*), della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, relative a finanziamenti di crediti nascenti dalle operazioni di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 15, assistite dalla garanzia di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17. Emendamento 18.0.1.

Art. 19.

Le operazioni di cui all'articolo 18 possono essere compiute per un periodo non superiore alla dilazione di pagamento accordata dagli operatori nazionali alla controparte estera.

Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo possono essere compiute anche nella fase di approntamento della fornitura a fronte dei titoli di credito rilasciati dall'importatore prima della materiale esportazione, anche se depositati presso banca, nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione purchè, in questo caso, il periodo di approntamento della fornitura non sia contrattualmente inferiore a diciotto mesi. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Mediocredito centrale può compiere le operazioni di cui all'articolo 18 anche a fronte di:

a) titoli in lire italiane o in valuta estera, emessi dagli istituti o sezioni speciali di

credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori o di titoli pubblici o privati pervenuti a detti istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine in dipendenza dei finanziamenti di cui alle lettere *g*) ed *h*) del precedente articolo 15;

b) titoli obbligazionari, in lire italiane od in valuta estera, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del codice civile, dagli istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine predetti a fronte dei finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi delle lettere *g*) ed *h*) del precedente articolo 15.

Per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, il Mediocredito centrale ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni di cui alla precedente lettera *b*).

I senatori Pollastrelli, Pollidoro, Li Vigni e Vignolo hanno proposto di sostituire al secondo comma la parola « diciotto » con l'altra « dodici ». Emendamento 19. 1.

Art. 20.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, non potranno eccedere l'85 per cento del credito capitale concesso dall'operatore italiano al committente estero.

Gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno partecipare al finanziamento delle operazioni, assumendo a proprio carico una quota non inferiore al 15 per cento dell'intervento del Mediocredito centrale.

Art. 21.

Il Mediocredito centrale, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, può effettuare operazioni finanziarie con gli istituti

e le aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti ed istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziari esteri. All'uopo il Mediocredito centrale può cedere i titoli da esso posseduti, munendoli, ove necessario, della propria girata, ovvero può costituirli in pegno.

I senatori Pollidoro, Pollastrelli, Li Vigni e Vignolo hanno proposto di sostituire, al primo comma, seconda riga, alla parola « Ministero » l'altra: « Ministro ». Emendamento 21. 1.

Art. 22.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza tra il tasso delle operazioni di finanziamento previste dall'articolo 18 ed il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni passive effettuate dal Mediocredito centrale a norma dell'articolo 21, il Ministero del tesoro potrà corrispondere al Mediocredito centrale un contributo la cui misura sarà stabilita con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 23.

Per la provvista effettuata sui mercati esteri dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, destinata al finanziamento dei crediti all'esportazione, previa l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni, il Ministro del tesoro può accordare con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e degli interessi.

Art. 24.

In estensione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e

successive modificazioni, il Mediocredito centrale, su autorizzazione del Ministero del tesoro, potrà corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonchè di esecuzione di studi e lavori, un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministero del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonchè ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della presente legge.

Il senatore Andreatta ha proposto di sostituire tale articolo con il seguente:

« In estensione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale, su autorizzazione del Ministero del tesoro, potrà corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti dall'estero a fronte di singoli contratti di forniture di merci e servizi nonchè di esecuzione di studi e lavori, un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministero del tesoro, secondo le modalità previste al terzo comma dell'articolo 18 della presente legge.

Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere: *a*) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonchè ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della presente legge; *b*) un contributo agli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*) e *m*) del precedente arti-

colo 15, che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a 18 mesi ». Emendamento 24. 1

I senatori Pollastrelli, Pollidoro, Li Vigni e Vignolo hanno proposto al primo comma, terz'ultima riga, di sostituire la parola « Ministero » con l'altra: « Ministro ». Emendamento 24. 2.

Art. 25.

Ai fini del coordinamento tra il limite assumibile per garanzie assicurative di cui al precedente articolo 17, lettera *b*), e le disponibilità finanziarie del Mediocredito centrale, a partire dall'anno finanziario 1978, con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato è stabilito l'importo da destinare al Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi agli interessi per le operazioni di finanziamento delle esportazioni con pagamento differito.

Eventuali ulteriori conferimenti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale saranno fissati con legge a seguito della presentazione del piano previsionale di cui al successivo articolo 28.

Dopo tale articolo i senatori de' Cocci e Barbi hanno proposto di aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

I crediti a breve termine verso l'estero derivanti da esportazioni di merci con regolamento posticipato sono (possono essere) finanziati, ad un tasso non superiore al 65 per cento del tasso di riferimento, per una durata non superiore a 90 giorni dalla data dell'esportazione. Emendamento 25. 0. 1.

Alla rubrica del Titolo III, dopo le parole « A medio », i senatori de' Cocci e Barbi hanno proposto di inserire le altre « e breve ». Emendamento Titolo III. 1.

All'inizio del Titolo IV i senatori Pollidoro, Pollastrelli, Li Vigni e Vignolo hanno proposto di aggiungere il seguente articolo:

Art. 25-bis.

Allo scopo di definire e coordinare le linee e di impartire le direttive generali della politica del commercio estero, dei crediti e delle assicurazioni al commercio estero, della politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo per i paesi in via di sviluppo, e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero, è costituito nell'ambito del CIPE, un comitato interministeriale, denominato Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

Ne fanno parte i Ministri degli affari esteri, del bilancio e programmazione, del commercio estero, del tesoro e dell'industria.

Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio o, su sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione. Emendamento 25.0.2.

TITOLO IV

CREDITI FINANZIARI
DESTINATI ALLA COOPERAZIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA
IN CAMPO INTERNAZIONALE

Art. 26.

Il Ministero del tesoro, su proposta del Ministero degli affari esteri e del Ministero del commercio con l'estero, può autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, Banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati.

Per le operazioni di cui al precedente comma è costituito presso il Mediocredito centrale un fondo rotativo. La dotazione del fondo avverrà con legge, mediante stanziamenti

nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il senatore Ricci ha proposto di sostituire tale articolo con il seguente:

« Il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero ed il Ministero degli affari esteri, può autorizzare gli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a concedere, anche in consorzio tra loro e con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica o monetaria di detti Stati, avvalendosi di anticipazioni del Mediocredito centrale, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati.

Per le anticipazioni di cui al precedente comma è costituito presso il Mediocredito centrale un fondo rotativo; la dotazione del fondo avverrà con legge, mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Mediocredito centrale e gli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui ai commi precedenti ». Emendamento 26.1;

il senatore Andreatta ha proposto, dopo l'ultimo comma dell'articolo 26, di aggiungere il seguente:

« Le condizioni e le modalità relative all'attività del fondo nonché i rapporti inerenti alle operazioni che il Mediocredito centrale compie in relazione alle attività del fondo stesso, sono disciplinati da apposita convenzione da stipularsi tra il Mediocredito centrale ed i Ministeri indicati al primo comma del presente articolo ». Emendamento 26.2;

i senatori Pollidoro, Pollastrelli, Li Vigni e Vignolo hanno proposto, al primo

6ª COMMISSIONE

18º RESOCONTO STEN. (21 aprile 1977)

comma, di sostituire le prime tre righe con le seguenti: « Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del commercio con l'estero ». Emendamento 26. 3.

Art. 27.

In caso di insufficienza del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 26, il Ministero del tesoro, su proposta del Ministero degli affari esteri e del Ministero del commercio con l'estero, può autorizzare il Mediocredito centrale a concedere a Stati, Banche centrali od enti di Stato di Paesi in via di sviluppo crediti finanziari destinati alle finalità di cui al precedente articolo 26, comma primo.

Per le operazioni di cui al comma precedente potrà essere autorizzata dal Ministero del tesoro in favore del Mediocredito centrale la corresponsione di appositi contributi agli interessi.

Il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero degli affari esteri e del Ministero del commercio con l'estero, può autorizzare gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a concedere a Stati e Banche centrali esteri crediti destinati al rifinanziamento di debiti di detti Stati.

Per le operazioni di cui al comma precedente il Ministero del tesoro potrà autorizzare la corresponsione di contributi agli interessi a valere sulle disponibilità residue di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

il senatore Ricci ha proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« In caso di insufficienza del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 26, il Ministero del commercio con l'estero, di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero degli affari esteri, può autorizzare gli istituti e sezioni speciali di credito a medio

e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a concedere a Stati, Banche centrali od enti di Stato di Paesi in via di sviluppo crediti finanziari destinati alle finalità di cui al precedente articolo 26, comma primo ». Emendamento 27. 1;

i senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Talamona, Catellani e Vignola hanno proposto invece di sostituire il primo comma con il seguente:

« In caso di insufficienza del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 26 il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero e su proposta del Ministero degli affari esteri, può autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti obbligazionari per conto del fondo, garantiti dallo Stato, in lire o in valuta estera, per la concessione a Stati, Banche centrali od enti di stato di Paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di detti Stati ». Emendamento 27. 2;

il senatore Ricci ha proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per le operazioni di cui al comma precedente potrà essere autorizzata dal Ministero del tesoro in favore degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, la corresponsione di appositi contributi agli interessi ». Emendamento 27. 3;

i senatori Pollidoro, Pollastrelli, Li Vigni e Vignolo hanno proposto di sostituire al primo, al secondo, al terzo ed al quarto comma dell'articolo 27 la parola « Ministero » con l'altra: « Ministro ». Emendamenti: 27. 4 - 27. 5 - 27. 6 - 27. 7.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

Contestualmente alla presentazione dello stato di previsione della spesa del Ministe-

ro del tesoro, il Ministro del tesoro presenta il piano previsionale sugli impegni assicurativi della Sezione e sui fabbisogni finanziari del Mediocredito centrale per l'anno successivo.

A tale scopo la Sezione trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno i dati e gli elementi necessari a predisporre il piano previsionale di cui al precedente comma; il Mediocredito centrale predispone entro la stessa data il piano generale di utilizzo delle effettive disponibilità finanziarie ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1962, numero 265.

I senatori Pollidoro, Pollastrelli, Li Vigni e Vignolo hanno proposto di sostituire il secondo comma di tale articolo come segue:

« A tale scopo la Sezione trasmette entro i 30 giorni che precedono la presentazione al Parlamento del bilancio di previsione dello Stato, i dati e gli elementi necessari a predisporre il piano previsionale di cui al precedente comma; il Mediocredito centrale predispone entro la stessa data il piano generale di utilizzo delle effettive disponibilità finanziarie ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265 ». Emendamento 28. 1;

i medesimi senatori hanno anche proposto di aggiungere all'articolo 28 il seguente comma:

« Il Ministro del tesoro trasmette al Parlamento ogni semestre una relazione sull'attività svolta dalla Sezione e sugli interventi del Mediocredito centrale nel settore del finanziamento delle esportazioni. A tal fine la Sezione e il Mediocredito centrale sono tenuti ad inviare al Ministro del tesoro i dati e gli elementi necessari alla predisposizione di detta relazione.

Il Ministro del tesoro trasmette inoltre al Parlamento ogni semestre, avvalendosi degli elementi e delle indicazioni forniti dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro del commercio con l'estero e dal Mediocredito centrale, una relazione sull'attività svolta nel quadro della cooperazione economica e finanziaria, di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge ». Emendamento 28. 2.

Art. 29.

Il Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 25 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è integrato da un funzionario del Ministero degli affari esteri, designato dallo stesso Ministero e da un ulteriore componente designato dal Consiglio generale dello stesso istituto.

Art. 30.

Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni finanziarie di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, effettuate a norma dell'articolo 18 della presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine, di cui all'articolo 19 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 18 della citata legge.

Art. 31.

I benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono estesi anche:

a) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia sia all'estero, all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della presente legge;

b) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi all'estero all'ordine di istituti italiani o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere g) ed h).

I titoli di cui alla precedente lettera a), qualora non vengano originariamente utilizzati per gli scopi avanti specificati, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa; l'integrazione è dovuta anche nel caso in cui

i titoli assicurati o finanziati nell'ambito della presente legge siano ulteriormente negoziati dall'esportatore, salva l'ipotesi di girata per l'incasso. Dette integrazioni non comportano l'applicazione di penalità.

Resta fermo l'attuale trattamento tributario per le operazioni effettuate dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

il senatore Andreatta ha proposto di sostituire la lettera *b*) con la seguente:

« *b*) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia che all'estero all'ordine di istituti italiani o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere *g*) e *h*) ». Emendamento 31.1;

ha quindi proposto di sostituire il secondo comma dell'articolo 31 con il seguente:

« I titoli di cui alla precedente lettera *a*), qualora non vengano utilizzati per gli scopi originari avanti specificati, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa; dette integrazioni non comportano l'applicazione di penalità ». Emendamento 31.2;

il senatore Ricci ha invece proposto, dopo il secondo comma, di inserire i seguenti:

« I titoli emessi all'estero, nella forma di promesse di pagamento e titoli equivalenti o di dichiarazioni di debito o di atti di riconoscimento di debito, all'ordine di istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere *g*) ed *h*), non sono assimilabili alle obbligazioni, agli effetti fiscali.

Agli interessi sui titoli obbligazionari emessi all'estero all'ordine degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui al precedente comma, o al portatore, a fronte di operazioni di cui al

precedente articolo 15, lettere *g*) ed *h*), non si applica la disciplina di cui al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Agli interessi sulle obbligazioni, e titoli similari, emessi dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a fronte di operazioni di cui al terzo comma del precedente articolo 19, non si applica la disciplina di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ». Emendamento 31.3.

Art. 32.

I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato e semprechè l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Consiglio di amministrazione.

Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonchè dalla formalità della registrazione tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno ed il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione.

I senatori de' Cocci e Barbi hanno proposto che al terzo comma di tale articolo, dopo le parole « i contratti di assicurazione » vengano inserite le altre: « e di riassicurazione ». Emendamento 32.1.

Art. 33.

I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno o comun-

6^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (21 aprile 1977)

que vincolati, interamente o parzialmente, a favore di terzi, anche indipendentemente dalla cessione del credito assicurato.

La cessione, il pegno o il vincolo hanno effetto nei confronti della Sezione soltanto se le siano stati comunicati.

Art. 34.

Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635 e 28 febbraio 1967, n. 131, e successive integrazioni, restano regolate dalle leggi medesime.

Art. 35.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'applicazione della presente legge.

Art. 36.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del tesoro e del commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge alla Sezione e al Mediocredito centrale di cui al primo comma dell'articolo 2 e dell'articolo 18, quando analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

Art. 37.

In caso di liquidazione della Sezione, gli utili e le perdite saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.

I senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Talamona, Catellani e Vignola hanno proposto di sopprimere tale articolo. Emendamento 37. 1.

Art. 38.

A tutti gli effetti l'attività della gestione assicurativa disciplinata dalla legge 28 feb-

braio 1967, n. 131, cesserà trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della Sezione, di cui all'articolo 4.

Sono abrogate, a partire dalla predetta data, le leggi 28 febbraio 1967, n. 131 e 12 aprile 1973, n. 221, e tutte le disposizioni contrastanti o comunque incompatibili con la presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

i senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Talamona, Catellani e Vignola hanno proposto di sostituire l'articolo stesso con il seguente:

« A tutti gli effetti l'attività della gestione assicurativa disciplinata dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, cesserà trascorsi sessanta giorni dall'insediamento del Comitato di cui all'articolo 4.

Sono abrogate, a partire dalla predetta data, le disposizioni delle leggi 28 febbraio 1967, n. 131, e 12 aprile 1973, n. 221, contrastanti o comunque incompatibili con la presente legge ». Emendamento 38. 1;

i senatori de' Cocci e Barbi hanno proposto di inserire, dopo il primo comma, il seguente:

« Alla scadenza dello stesso termine sarà trasferita alla SACE la gestione del portafoglio acquisita dall'INA sulla base della citata legge n. 131, con particolare riferimento alla liquidazione dei sinistri ed agli eventuali recuperi ». Emendamento 38. 2.

Infine, i senatori de' Cocci e Barbi hanno proposto di inserire nel titolo del disegno di legge, dopo le parole « sull'assicurazione », le altre: « , la riassicurazione ». Emendamento Titolo 1.

L U Z Z A T O C A R P I . Signor Presidente, non se se quanto ho in animo di dire potrà contribuire ad accelerare i nostri lavori.

Comunque, a nome del Gruppo socialista — pur permanendo le nostre perplessità in merito alla questione della personalità giuridica della SACE — per non ritardare l'ulteriore *iter* del provvedimento ed in con-

siderazione dell'accoglimento di gran parte degli emendamenti riguardanti i controlli politici sulla costituzione dell'ente di cui trattasi, dichiaro che non insisterò sulle nostre proposte di modifica tendenti a contrastare la costituzione dell'organismo SACE come ente con propria personalità giuridica.

OSSOLA, *ministro del commercio con l'estero*. A seguito di questo intervento del senatore Luzzato Carpi desidero dire, signor Presidente, che apprezzo grandemente la collaborazione che egli, a nome del suo Gruppo, ci ha ora offerto. La questione inerente alla personalità giuridica della SACE costituiva un punto cui il Gruppo socialista teneva molto e devo aggiungere che sia gli emendamenti socialisti relativi a questo aspetto, sia quelli che sono stati accolti nella formulazione del nuovo testo hanno molto contribuito a stimolare quel processo di riflessione che, senza dubbio, ha condotto a migliorare notevolmente il provvedimento originariamente presentato al Parlamento.

Sono dunque grato al senatore Luzzato Carpi di aver rinunciato alla sua riserva e lo ringrazio ancora, ripeto, per lo spirito di collaborazione dimostrato.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 516, di cui, come già preannunciato in apertura di seduta, do lettura nel testo predisposto dalla Sottocommissione che, non facendosi osservazioni, prenderemo a base della nostra discussione e votazione:

TITOLO I

COSTITUZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA ECONOMICA ESTERA

Art. 1.

Allo scopo di definire e coordinare le linee generali della politica del commercio estero, delle assicurazioni e dei crediti alla esportazione, della politica di cooperazione

internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo, e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero, è costituito nell'ambito del CIPE, un Comitato interministeriale, denominato Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

Del suddetto Comitato interministeriale fanno parte i Ministri del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, del commercio con l'estero, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

ANDREATA, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, al primo comma di tale articolo, dopo la frase « della politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo », proporrei di inserire le parole: « della politica degli approvvigionamenti »; conseguentemente, alla fine del secondo comma bisognerebbe far riferimento anche al Ministro dell'agricoltura, da aggiungere alla lista dei Ministri già considerati.

A mio avviso è importante, infatti, che esista una sede, della quale si è avvertita in passato l'assenza, per una considerazione globale della politica dei nostri rapporti di scambio che concerne sia la promozione delle esportazioni sia il problema delle importazioni, con particolare riferimento ai settori delle materie prime e dell'agricoltura.

Per tutti questi settori, ripeto, un certo coordinamento tra Ministeri diversi è richiesto dall'attuale frazionamento delle competenze ministeriali e, pertanto, mi sembra importante cogliere l'occasione della creazione del CIPES per affiancare alla politica dell'assistenza all'esportazione anche quella degli approvvigionamenti di materie prime e alimentari. Conseguentemente, mi sembra opportuno che anche il Ministro dell'agricoltura venga assoggettato ad una politica programmata, considerata, in particolare, la sua presenza alle riunioni di Bruxelles, laddove vengono decise le azioni internazionali

proprie della politica degli approvvigionamenti.

POLLIDORO. Come certamente tutti i senatori che hanno fatto parte della Sottocommissione ricordano, nella giornata di ieri abbiamo affrontato il problema che ora è stato sollevato dal senatore Andreatta e devo dire che il mio Gruppo, che all'inizio aveva assunto nei confronti di tale questione un atteggiamento piuttosto disponibile, dopo una riflessione più attenta avanzata ora alcune riserve a tale proposito.

Siamo infatti dubbiosi, senatore Andreatta, circa l'opportunità di inserire anche il Ministro dell'agricoltura nel CIPES, il quale, in tal modo, diventerebbe troppo vasto perdendo la caratteristica « snellezza » che tali organismi devono avere. Anche dal punto di vista dei contenuti, comunque, noi riteniamo che la presenza del Ministro dell'agricoltura in tale comitato potrebbe in qualche modo mutare la natura del CIPES e, per tali considerazioni, saremmo contrari alle proposte avanzate dall'onorevole relatore.

BARBI. Sono dell'avviso, signor Presidente, che le considerazioni svolte dal senatore Andreatta debbano invece essere valutate dalla Commissione in senso positivo; al CIPES, infatti, non viene dato semplicemente il compito di sovrintendere all'attività svolta dai settori interessati, ma anche quello di promuovere la politica delle importazioni ed esportazioni nel cui ambito la questione degli approvvigionamenti alimentari — considerata tanto nei suoi aspetti negativi che positivi — riveste una particolare importanza e, direi, è determinante anche agli effetti delle stesse importazioni ed esportazioni di carattere industriale.

Posso anche condividere, fino ad un certo punto, la preoccupazione del senatore Pollidoro di non allargare eccessivamente la composizione del CIPES ma, domando, come si può lasciare fuori da un organismo che si interessa così direttamente delle importazioni ed esportazioni proprio il responsabile del Ministero dell'agricoltura? Mi dichiaro dunque favorevole a modificare l'ar-

ticolo 1 predisposto dalla Sottocommissione nel senso indicato dal senatore Andreatta.

ANDREATTA, relatore alla Commissione. Desidero aggiungere che i problemi della cooperazione tecnica sono, in molti casi, problemi di natura agricola e poichè tale comitato è sorto, originariamente, proprio per soddisfare esigenze di questa natura, sotto questo profilo insisto nel mantenere gli emendamenti da me presentati.

LUZZATO CARPI. Mi trovo in una posizione di dissenso nei confronti dei senatori Andreatta e Barbi; ritengo sia nelle intenzioni di tutti quella di rendere efficiente questo nuovo organismo e, pertanto, se nel CIPES inseriamo anche il Ministro dell'agricoltura finiremo con il riprodurre, o quasi, la composizione del Consiglio dei ministri con il conseguente appesantimento di tutte le azioni che invece il CIPES dovrebbe compiere in modo sollecito.

Se poi vogliamo considerare il problema degli incentivi alla esportazione dei prodotti ortofrutticoli non vedo che cosa si possa fare di nuovo o di più dato che, nella stragrande maggioranza dei casi, tali prodotti vengono pagati per contanti; se, invece, vogliamo incentivare le importazioni nel settore agricolo-alimentare, allora entriamo in contrasto con tutta la politica finora proclamata dal Governo tendente a disincentivare, per l'appunto, l'importazione di prodotti alimentari.

Come ha già fatto il senatore Pollidoro, pertanto, mi dichiaro contrario agli emendamenti proposti dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, permettetemi una breve considerazione: il CIPES, una volta costituito, siamo tutti d'accordo che debba dare delle direttive esaminando tutti i problemi relativi alla nostra politica economica estera. Ed è logico che, prescindendo da questo specifico provvedimento che riguarda le assicurazioni ed il credito alle esportazioni, un comitato interministeriale di politica economica estera di cui non faccia parte anche il Ministro della agricoltura appaia monco, perchè tutti sap-

priamo che, oggi, i problemi relativi alle esportazioni ed alle importazioni di prodotti agricoli sono tra i più importanti, insieme a quelli relativi all'importazione dei prodotti petroliferi. A parte il fatto che, se dovessero essere date direttive per incentivare le esportazioni, a maggior ragione ritengo che dovremmo insistere per la esportazione dei prodotti agricoli perchè si tratta di un settore che merita di essere incentivato.

LUZZATO CARPI. Le nostre esportazioni sono di solito pagate per contanti.

PRESIDENTE. Non è questione di contanti. Si tratta di linee di politica, non di problemi spiccioli.

ANDREATTA, relatore alla Commissione. Desidero dare atto al senatore Pollidoro che l'aver voluto introdurre nel provvedimento in discussione questo articolo 1 costituisca, effettivamente, un aspetto interessante perchè qualifica il provvedimento stesso. In base, però, alle esperienze marginali delle funzioni che ho avuto presso il Governo, devo dire che varie volte si è posto il problema del coordinamento della politica agricola con la politica degli approvvigionamenti. Mi pare, pertanto, considerando la questione non nei termini complessivi, ma in termini, diciamo, di aggressività verso l'estero o di assistenza tecnica, che il non voler far cenno in questo articolo alla politica degli approvvigionamenti significhi perdere una delle funzioni importanti che questo comitato può svolgere e che l'avvalersi dell'argomento del numero dei membri del comitato per opporsi all'introduzione anche del Ministro dell'agricoltura e delle foreste voglia dire togliere al comitato stesso una delle funzioni più importanti. Prevediamo, infatti, di fornire aiuti, assicurazioni a coloro che faranno investimenti in conto capitale all'estero; ma uno dei settori importanti è proprio quello degli approvvigionamenti nel campo, ad esempio, del mais, delle essenze legnose, eccetera: tutti problemi coordinati con la politica dell'agricoltura.

Ora, possiamo anche prescindere dalla politica degli approvvigionamenti: vuol dire

che questo settore rimarrà con delle frizioni istituzionali. Se, invece, cogliamo l'occasione per introdurla nelle competenze del CIPES facciamo qualcosa di positivo, e non per il gusto di allungare la lista dei Ministri, ma perchè realmente, oggi, gestire la politica dell'agricoltura significa affrontare una serie di problemi connessi con la politica del commercio estero italiano.

Concludendo, a mio avviso snaturiamo le funzioni di questo comitato tralasciando di completarne i campi di azione.

OSSOLA, ministro del commercio con l'estero. Devo confessare che all'inizio ho avuto qualche perplessità — e l'ho manifestata — circa l'introduzione di questo articolo, perchè mi sembrava un po' strano approfittare di questo provvedimento per istituire il CIPES. Dopo approfondita riflessione sono giunto, però, alla convinzione che la proposta del Gruppo comunista meritava di essere accolta perchè costituisce senz'altro un miglioramento dell'aspetto generale del provvedimento.

Per quanto concerne, poi, l'emendamento proposto dal relatore, senatore Andreatta, esprimo senz'altro parere favorevole. Mi sembrerebbe molto strano, infatti, lasciar fuori dalla politica generale del commercio estero un elemento essenziale come quello della politica degli approvvigionamenti. Pertanto, siccome l'argomento contrario all'emendamento del senatore Andreatta è solamente quello relativo al numero dei membri del comitato e non costituisce, a mio avviso, un contro argomento di grande peso, sarei molto grato al Gruppo comunista ed anche al senatore Luzzato Carpi se volessero recedere dalla loro posizione di contrarietà.

POLLIDORO. Noi manteniamo il nostro giudizio sull'emendamento e ci asteneremo dal votarlo.

LUZZATO CARPI. Dichiaro anche io di astenermi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emenda-

6^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (21 aprile 1977)

mento presentato dal senatore Andreatta, tendente ad introdurre, al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole « per i paesi in via di sviluppo », le altre: « della politica degli approvvigionamenti ».

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal senatore Andreatta, tendente ad aggiungere, alla fine del secondo comma, dopo le parole « dell'industria, commercio e artigianato », le altre: « e dell'agricoltura e foreste ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2, corrispondente, con una modifica all'ultimo comma, all'articolo 1 del disegno di legge originario:

TITOLO II.

SEZIONE SPECIALE PRESSO L'INA PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE

Art. 2.

È istituita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE.

La Sezione ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione; ha sede in Roma ed è posta sotto la vigilanza del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro comunica al Parlamento il bilancio consuntivo della Sezione entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione della Sezione a mezzo di un proprio magistrato che assiste alle riunioni del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3, corrispondente, con modifiche al secondo e al terzo comma, all'articolo 2 del disegno di legge originario:

Art. 3.

La Sezione è autorizzata ad assumere, in assicurazione e in riassicurazione, le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, di cui al successivo articolo 14, ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero.

Gli impegni assicurativi assunti dalla Sezione sono garantiti dallo Stato, entro i limiti di importo di cui al successivo articolo 17.

In relazione ai compiti ad essa affidati, la Sezione è altresì autorizzata a concludere accordi di riassicurazione o di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché accordi di riassicurazione o di coassicurazione con enti od imprese esteri.

In estensione a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786, il Ministro del commercio con l'estero può delegare alla Sezione le competenze di cui alla lettera d) del primo comma del richiamato articolo 13, in ordine alle operazioni indicate al successivo articolo 15 della presente legge.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 (cfr. l'articolo 3 del disegno di legge originario):

Art. 4.

L'ordinamento ed il funzionamento della Sezione sono disciplinati dallo statuto, che verrà deliberato dal comitato di gestione ed approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

È approvato.

6^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (21 aprile 1977)

Do lettura dell'articolo 5 (cfr. l'articolo 4 del disegno di legge originario):

Art. 5.

Gli organi della Sezione sono:

- 1) il presidente;
- 2) il comitato di gestione;
- 3) il collegio dei revisori dei conti;
- 4) il direttore.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6 (cfr. l'articolo 5 del disegno di legge originario):

Art. 6.

Il presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è il presidente della Sezione e ne ha la rappresentanza legale.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal direttore della Sezione.

Il senatore Pollidoro ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« Il Presidente dell'INA presiede la Sezione e ne ha la legale rappresentanza.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal presidente del comitato di gestione ».

ANDREATA, *relatore alla Commissione*. Per quel che mi concerne, preferirei che, in caso di assenza o di impedimento, il presidente dell'INA fosse sostituito dal direttore della sezione, perchè gli atti legali che deve compiere (e che non saranno mai compiuti dal presidente dell'INA, al quale questo articolo fa un riconoscimento puramente formale) richiedono una continuità di presenza e di impegno. Per ragioni del tutto pratiche, quindi, ed anche in relazione a statuti di sezioni speciali come quelle della Banca nazionale del lavoro, preferirei,

ripeto, che rimanesse il direttore della sezione.

POLLIDORO. Vorrei spiegare le ragioni che ci hanno indotto a presentare questo emendamento. Durante il dibattito di ieri in Sottocommissione avevamo lasciato un po' in sospeso tale questione perchè nascevano dei problemi per quanto riguarda il fatto che il direttore della sezione assumeva responsabilità che, in sostanza, erano del presidente. Ora, dal momento che anche per quanto concerne il successivo articolo 7 nasceva un conflitto sulla sostituzione per quanto riguarda la convocazione del comitato di gestione, abbiamo pensato di presentare questo emendamento per poi correggere anche la composizione del comitato di gestione. E tenendo conto del successivo articolo, per quanto riguarda le nomine, questo consentiva di andare ad una unificazione, che ieri non era ancora stata trovata, per quanto concerne le figure del presidente della sezione, del presidente del comitato di gestione e del vice presidente.

ANDREATA, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto, allora, alle decisioni della Commissione.

OSSOLA, *ministro del commercio con l'estero*. Gli argomenti giuridici sono a favore dell'emendamento presentato dal senatore Pollidoro, mentre gli argomenti di snellezza e di rapidità sono a favore del senatore Andreatta. Io, comunque, esprimo parere favorevole sull'emendamento.

LUZZATO CARPI. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 6 proposto dal senatore Pollidoro, di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Ricordo che la Sottocommissione ha ritenuto di sopprimere l'articolo 6 del disegno di legge originario.

Do lettura dell'articolo 7 (cfr. l'articolo 8 del disegno di legge originario):

Art. 7.

Il comitato di gestione è composto da:

- un funzionario del Ministero degli affari esteri;
- due funzionari del Ministero del tesoro;
- un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;
- un funzionario dell'INA;
- un funzionario dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

I membri del comitato di gestione, impediti dal partecipare alle riunioni, possono essere sostituiti da supplenti appartenenti alle stesse amministrazioni od istituti.

I membri effettivi e supplenti del comitato di gestione sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, e durano in carica quattro anni.

Nello stesso decreto di nomina vengono designati i membri del comitato di gestione che ne assumono la presidenza e la vice presidenza.

Le adunanze del comitato di gestione sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il comitato di gestione si riunisce, di norma, una volta alla settimana.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Pollidoro un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Il comitato di gestione è composto da: due funzionari del Ministero del tesoro, uno dei quali assume la presidenza; un funzionario del Ministero degli affari esteri; un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un funzionario del Ministero del commercio con l'estero; un funzionario dell'Istituto nazionale del-

le assicurazioni; un funzionario dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ».

POLLIDORO. L'emendamento si illustra da sè. Esso è in collegamento con la decisione già presa ieri, sempre in relazione all'articolo 7, in quanto si è stabilito che nello stesso decreto di nomina dei membri del comitato vengono designati dal Ministro del tesoro quelli che ne assumono la presidenza e la vice presidenza.

ANDRETTA, *relatore alla Commissione*. Per quel che mi riguarda, preferirei lasciare la possibilità di scelta anche di un funzionario che non sia del Tesoro. Poichè è il Ministro del tesoro che sceglie il funzionario, il fissare per legge che debba essere necessariamente un funzionario di detto Dicastero a presiedere un comitato che ha come suo fine istituzionale la promozione delle esportazioni mi lascia piuttosto perplesso. Quindi, pur lasciando al Ministro del tesoro la responsabilità di iniziativa, perchè si parla soltanto di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, preferirei che ci fosse una maggiore ampiezza di scelta e che si trattasse di un funzionario con esperienza nel campo delle esportazioni.

POLLIDORO. Mi rifaccio alla discussione di ieri per ricordare che vi erano diverse posizioni per quanto concerne la figura del comitato di gestione e per ricordare, altresì, le argomentazioni di alcuni colleghi circa la necessità che fosse garantita la presenza del Tesoro alla direzione del comitato di gestione, dal momento che il presidente della Sezione è il presidente dell'INA. Tenendo presenti queste argomentazioni, abbiamo presentato l'emendamento in questione, che consente di risolvere due problemi: la presenza del Tesoro alla direzione del comitato di gestione e l'eliminazione dell'incongruenza (o almeno di quella che a noi sembra un'incongruenza) che il direttore avesse prerogative che invece spettano al presidente; nello stesso tempo risolviamo il problema della vice presidenza in ca-

so di assenza del presidente per quanto riguarda la direzione stessa del comitato di gestione.

A N D R E A T T A, *relatore alla Commissione*. Il problema, ora, è di vedere — perchè la nomina spetta comunque al Ministro del tesoro, che deve scegliere tra l'uno e l'altro funzionario — se convenga o meno definire per legge che questo comitato debba essere presieduto da un funzionario del Tesoro, avendo poi il Tesoro quei poteri di controllo, di veto, che troveremo nell'articolo successivo.

P O L L I D O R O. Il potere di scelta è del Ministro del tesoro.

A N D R E A T T A, *relatore alla Commissione*. Il Ministro del tesoro controlla i singoli atti della gestione di una certa importanza avendo la possibilità di bloccarne l'esecutività entro un certo numero di giorni. Do atto al Ministro del commercio con l'estero di non avere rivendicato al suo Ministero questa funzione, ma debbo dire che vi è stata una politica abbastanza prudente, ma prussiana rispetto a quella di altri paesi, che di fatto è imputabile al Tesoro. Ed ho l'impressione che la possibilità di vedere un esperto del Ministero del commercio con l'estero che presiede questo comitato non debba essere preclusa per legge.

G R A S S I N I. Vorrei aggiungere un'altra considerazione di carattere generale.

Ritengo che la Sottocommissione abbia notevolmente migliorato il testo del provvedimento, perchè lo ha reso meno farraginoso. Il provvedimento, cioè, nella sua primitiva stesura tendeva a chiudere in norme di legge tutta una serie di cose che normalmente vengono definite dal regolamento. Ed è in questo spirito che mi sembra abbia ragione il senatore Andreatta. Tutti gli organismi sono soggetti ad una mutevolezza nel tempo che dipende dal mutare delle circostanze; accogliere la proposta del senatore Pollidoro significa fare un passo indietro rispetto al passo avanti che la Sottocommissione aveva fatto nella direzione di non in-

cludere per legge indicazioni così rigide come quella prevista dall'emendamento.

P R E S I D E N T E. Il senatore Pollidoro insiste nell'emendamento?

P O L L I D O R O. Una volta accettato il principio di questo emendamento, se potessimo stabilire che il Ministro del tesoro sceglie il presidente e il vice presidente, non avremmo nulla in contrario a ritirare l'emendamento stesso.

A N D R E A T T A, *relatore alla Commissione*. Vi è un comma dell'articolo 7 predisposto dalla Sottocommissione che dice: « Nello stesso decreto di nomina (del Ministro del tesoro) vengono designati i membri del comitato di gestione che ne assumono la presidenza e la vice presidenza ».

P O L L I D O R O. D'accordo; ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7, di cui ho dato in precedenza lettura.

E approvato.

Do ora lettura dell'articolo 8 (cfr. l'articolo 7 del testo originario):

Art. 8.

Il comitato di gestione, sulla base delle direttive impartite dal CIPES, ha il compito di:

- 1) determinare i criteri di gestione della Sezione;
- 2) stabilire i limiti minimi e massimi dei premi di assicurazione e riassicurazione; le quote massime di garanzia; l'eventuale quota di scoperto obbligatorio; le condizioni per il riconoscimento di sinistro ed i relativi termini costitutivi;
- 3) stabilire le condizioni di ammissibilità alla garanzia, nonchè quelle di assicurazione e di riassicurazione.

Inoltre, ha il compito di:

a) deliberare le assunzioni delle garanzie e le concessioni delle promesse di garanzia;

b) deliberare sulle dichiarazioni di sinistro e le liquidazioni di indennizzo;

c) accordare le autorizzazioni in base alla delega prevista all'ultimo comma dell'articolo 3;

d) approvare il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno, dandone comunicazione al Ministro del tesoro, anche agli effetti dell'articolo 1 della presente legge;

e) predisporre gli elementi per la relazione previsionale sull'attività della Sezione per l'anno successivo, di cui all'articolo 28;

f) deliberare lo statuto ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione interna;

g) deliberare sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza.

Le deliberazioni adottate in ordine ai punti 1), 2) e 3) sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le delibere stesse si intendono approvate.

Le deliberazioni adottate in ordine alla lettera a) riguardanti garanzie di durata superiore a cinque anni e quelle in ordine alla lettera b) sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi cinque giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni stesse si intendono approvate.

Il comitato di gestione può delegare al direttore le proprie competenze relativamente ad operazioni con caratteristiche e limiti di importo da determinarsi dal comitato stesso.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 9, che corrisponde all'articolo 9 del testo originario:

Art. 9.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con

funzioni di presidente, e da due supplenti.

I membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero e durano in carica quattro anni.

Il presidente ed un membro supplente sono designati dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; un membro effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private; un membro dal Ministero del commercio con l'estero.

I revisori dei conti provvedono al controllo contabile secondo le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

I revisori dei conti sono tenuti a presentare al Ministero del tesoro una relazione annuale sul bilancio consuntivo della sezione.

O S S O L A, *ministro del commercio con l'estero*. Con riferimento a quanto abbiamo deliberato in precedenza, dicendo che i membri del comitato di gestione sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, mi sembra ora un po' strana la norma in base alla quale i membri del collegio dei revisori dovrebbero essere nominati, invece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Pertanto, propongo la soppressione, al secondo comma, delle parole: « del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta ».

A N D R E A T T A, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Il ministro Ossola propone un emendamento, tendente a sopprimere, nel secondo comma dell'articolo 9, le parole: « del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

E approvato.

6ª COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (21 aprile 1977)

Metto ai voti l'articolo 9, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10 (cfr. l'articolo 10 del testo originario):

Art. 10

Il direttore partecipa alle riunioni del comitato di gestione al quale può proporre l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; è incaricato di eseguirne le delibere; sovrintende alle attività degli uffici ed esercita i poteri delegati dal comitato di gestione al quale riferisce.

Il direttore è nominato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

La carica del direttore è incompatibile con altre attività.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 11 (cfr. l'articolo 11 del testo originario):

Art. 11.

La Sezione, per lo svolgimento della sua attività, si avvale dei servizi e del personale dell'INA, nonchè del personale di un proprio ruolo, al quale si applicano le norme dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente dal predetto Istituto.

Le norme per l'assunzione del personale del ruolo della Sezione, con il relativo stato giuridico, saranno stabilite con regolamento deliberato entro trenta giorni dal suo insediamento dal comitato di gestione, sentito il Consiglio di amministrazione dell'INA, ed approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

Con il rapporto di lavoro alle dipendenze della Sezione è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

In sede di prima formazione del ruolo della Sezione, anche anteriormente all'ap-

provazione del regolamento di cui al precedente secondo comma, potrà essere disposta, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, l'assunzione di personale esperto del settore bancario, finanziario e del commercio internazionale, in numero non superiore a venticinque unità.

Una convenzione tra l'INA e la Sezione regolerà i rapporti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

A N D R E A T T A, relatore alla Commissione. Il presente articolo fa riferimento, al secondo comma, ad un regolamento per l'assunzione del personale del ruolo della Sezione e prevede che tale regolamento venga emanato sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Nel rispetto di un metodo che vede lasciate sul terreno privato le relazioni industriali del nostro paese, non abbiamo ritenuto opportuno introdurre nella legge l'indicazione che debbano essere consultate le organizzazioni sindacali in sede di elaborazione del regolamento. Ci sembrava conforme a 30 anni di storia italiana, in cui non si sono applicati gli articoli della Costituzione che comportavano una pubblicizzazione del sindacato, non far riferimento alle organizzazioni sindacali. Peraltro, in una società industriale contemporanea è chiaro che non è pensabile regolare i rapporti di lavoro con il potere che si conferisce all'amministrazione di un ente senza che questo avvenga su un piano di libertà delle parti, sentite le organizzazioni sindacali.

Quindi, da un lato, per ragioni di coerenza con un disegno legislativo su cui tutte le parti politiche della Repubblica italiana hanno concordato, non abbiamo voluto introdurre il riferimento ad una obbligatorietà di audizione dei sindacati; dall'altro, è chiaro che rientra nel criterio di gestione di un *management* decente una capacità di gestire le relazioni industriali lasciando il dovuto spazio alla libera contrattazione delle parti, e quindi un'accettazione corretta dei rapporti con i sindacati.

Questa dichiarazione vuole essere un'interpretazione del mancato riferimento esplicito ai sindacati: riferimento che riterrei di tipo corporativo e lesivo, se fosse fatto, della continuità del disegno di non applicazione degli articoli 38 e 39 della Costituzione.

L U Z Z A T O C A R P I. Dichiaro che voteremo contro l'articolo 11, perchè riteniamo che sia stato invece un grosso errore non aver fatto riferimento alle organizzazioni sindacali e perchè l'articolo stesso ci sembra anomalo in tutto il suo aspetto. Ad esempio, non vediamo quali saranno i rapporti tra la parte di personale assunta dalla SACE e la parte che invece viene trasferita dall'INA; non sappiamo come i rapporti di lavoro potranno essere concordati e riteniamo, comunque, che le organizzazioni sindacali senz'altro solleveranno obiezioni. Quello della convenzione di cui all'ultimo comma è un atto doveroso e pratico, che in ogni caso non elimina però la grossa carenza cui accennavo prima.

P R E S I D E N T E. L'onorevole Ministro potrebbe assumere un formale impegno affinché vengano consultati i sindacati in sede di elaborazione del regolamento di cui al secondo comma e in genere sui problemi del rapporto di lavoro, in modo da rafforzare, in un certo senso, la dichiarazione del relatore?

O S S O L A , ministro del commercio con l'estero. Mi associo alla dichiarazione del relatore e quindi assumo formale impegno perchè vengano consultati i sindacati in sede di elaborazione del regolamento e, in genere, sui problemi del rapporto di lavoro.

P R E S I D E N T E. Abbiamo la dichiarazione del relatore e l'impegno del Ministro di tener conto delle indicazioni del relatore stesso per la consultazione delle organizzazioni sindacali sulle questioni relative al rapporto di lavoro. Non è stato presentato un ordine del giorno, ma credo di potere affermare che la dichiarazione testè fatta

possa valere come impegno altrettanto valido.

B E R T O N E. Vorrei rivolgere una domanda al signor Ministro, in relazione anche alla discussione sul « carrozzone o non carrozzone ». Vorrei sapere, cioè, che cosa significa: « In sede di prima formazione del ruolo della Sezione, anche anteriormente all'approvazione del regolamento di cui al precedente secondo comma, potrà essere disposta, ... l'assunzione di personale esperto del settore bancario, finanziario e del commercio internazionale, in numero non superiore a venticinque unità ». Si parla di « prima formazione del ruolo », ma è implicito che l'assunzione contemplata sia la prima e l'ultima?

O S S O L A , ministro del commercio con l'estero. È ovvio. Sono due le categorie di personale: quella di cui la Sezione si avvale chiedendola all'INA e l'altra, che può essere assunta in numero non superiore a venticinque unità, in sede di prima formazione del ruolo. Non è che ci sia una seconda formazione del ruolo che preveda questo tipo di assunzione.

B E R T O N E. D'accordo; allora possiamo anche sopprimere la parola « prima » all'inizio del quarto comma.

T A R A B I N I. Mi sembra necessario mantenere la parola « prima » perchè si riferisce alla formazione del ruolo che sarà fatta anteriormente all'approvazione del regolamento.

O S S O L A , ministro del commercio con l'estero. Qui si tratta della prima formazione del ruolo, ma è chiaro che poi le assunzioni continueranno per concorso e non con questa soluzione. Comunque possiamo anche sopprimere la parola « prima » per dissipare ogni dubbio circa il pericolo che si venga a creare un « carrozzone ».

T A R A B I N I. Il secondo comma prevede il regolamento e nel quarto comma si prevede una formazione del ruolo antece-

6ª COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (21 aprile 1977)

dente all'approvazione del regolamento stesso. Quindi, mi pare corretto mantenere la parola « prima ».

A N D R E A T T A , *relatore alla Commissione*. Forse potremmo dire: nel primo anno di attività... possono essere assunti...

B E R T O N E . La mia preoccupazione è di accentuare il carattere eccezionale delle assunzioni contemplate nel quarto comma.

L U Z Z A T O C A R P I . Vorrei sapere se su questa assunzione di venticinque unità saranno sentiti i sindacati.

O S S O L A , *ministro del commercio con l'estero*. Penso che i sindacati possiamo consultarli, senza avere però alcun obbligo.

P R E S I D E N T E . Questa subordinazione ai sindacati non mi sento personalmente di accettarla. Perché debbono essere consultati i sindacati su una questione del genere? Vi è un comitato di gestione che ha delle responsabilità: se esso vuole assumere esperti, credo che possa avere piena libertà di farlo in base ai criteri che saranno previsti nel regolamento.

L U Z Z A T O C A R P I . Regolamento che intanto non c'è, perchè sarà fatto dopo.

P R E S I D E N T E . Entro trenta giorni dall'insediamento del comitato di gestione.

L U Z Z A T O C A R P I . Le venticinque unità possono essere assunte prima dell'approvazione del regolamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Bertone insiste sull'emendamento relativo alla soppressione della parola « prima » all'inizio del quarto comma?

B E R T O N E . Certamente, signor Presidente, perchè in tal modo si evitano equivoci o eventuali interpretazioni difformi nel tempo.

P R E S I D E N T E . Il relatore è d'accordo?

A N D R E A T T A , *relatore alla Commissione*. Sì, anche se ritengo più logica la posizione del senatore Tarabini. Comunque, se questo è un elemento che altri Gruppi richiedono, con l'intesa che c'è un Ministro che deve applicare questa legge e che questo emendamento assume questo significato della eccezionalità e della non ripetibilità dell'operazione, mi sembra che l'emendamento proposto possa essere accolto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento che sopprime la parola « prima », all'inizio del quarto comma, presentato dal senatore Bertone.

È approvato.

P O L L I D O R O . Per una serie di ragioni già espresse ieri e che non ripeto qui per brevità di tempo, poichè abbiamo anche una perplessità più generale sulla questione riguardante la sistemazione del personale, cioè sul conflitto che può esistere tra i due ruoli (avremo preferito che questi ruoli fossero unificati), dichiaro, a nome del Gruppo comunista, la nostra astensione su questo articolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 11, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 12, che è identico allo stesso articolo del testo originario:

Art. 12.

Alla Sezione sono trasferite tutte le attività e passività della gestione tenuta dall'INA per conto dello Stato ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e successive integrazioni.

6^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (21 aprile 1977)

Nelle attività sono comprese le disponibilità esistenti nel Fondo autonomo presso il Mediocredito centrale, previsto all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 13, che è identico allo stesso articolo del testo originario:

Art. 13.

Il Fondo di dotazione della Sezione è di lire 20 miliardi e sarà costituito utilizzando fino alla concorrenza di detto ammontare le attività di cui al precedente articolo 12.

Gli utili della gestione saranno destinati a riserva.

La Sezione provvede alle spese di gestione ed al pagamento degli indennizzi con le residue attività di cui al precedente articolo 12, con i mezzi derivanti dalla riscossione dei premi, con gli introiti derivanti da recuperi a fronte di indennizzi corrisposti, con i mezzi provenienti dall'investimento del Fondo di dotazione, nonché con le riserve.

Il Fondo di dotazione, le attività di cui al precedente terzo comma e le riserve sono tenuti presso la Tesoreria centrale dello Stato in conto corrente fruttifero o investiti in buoni ordinari del Tesoro, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attività corrente della Sezione che, entro i limiti autorizzati dal Ministero del tesoro, possono essere tenute presso aziende ed istituti di credito.

In caso di insufficienza di fondi, di cui al terzo comma del presente articolo, da destinare al pagamento degli indennizzi, la Sezione può anticipare, nell'attesa che diventi operativa la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3 della legge, le somme occorrenti sino al 50 per cento dell'ammontare del Fondo di dotazione.

Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977 e per

quelli successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.

Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operatività della suddetta garanzia statale.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 14 (cfr. l'articolo 14 del testo originario):

TITOLO III

RISCHI ASSUMIBILI IN GARANZIA ED OPERAZIONI ASSICURABILI

Art. 14.

Le garanzie che la Sezione è autorizzata ad assumere a norma dell'articolo 3 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali:

1) mancata riscossione derivante da:

a) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verificano in un Paese diverso dall'Italia;

b) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone, che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia;

c) moratoria di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

d) nazionalizzazione dell'impresa debitrice;

e) atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto;

2) mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, quando committente sia uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato;

3) sospensione, revoca di commessa o mancato ritiro delle merci in dipendenza

degli eventi di cui al numero 1) del presente articolo, ovvero impossibilità di dare esecuzione al contratto, sia a causa del verificarsi degli eventi di cui al predetto numero 1), sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano, sia a causa di atto unilaterale di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato o un ente pubblico;

4) difficoltà di trasferimenti valutari dall'estero che comportino ritardo nella riscossione da parte dell'assicurato di somme dovute dal committente, rispetto a quanto previsto contrattualmente;

5) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti alle lettere *a)* e *b)* del precedente numero 1) del presente articolo, requisizione, confisca, comportamento da parte dello Stato estero, che impediscano la riesportazione o la libera disponibilità di prodotti costituiti in deposito ovvero esposti in mostre o fiere ovvero esportati in temporanea per tentarne la vendita; di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto dati in locazione finanziaria; di macchinari, materiali ed impianti di cantiere;

6) escussione di fidejussioni, mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni, di cui alla lettera *m)* del successivo articolo 15, per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale;

7) nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro a danno dell'impresa costituita all'estero da parte dell'autorità straniera ovvero altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità o eventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del numero 1) del presente articolo, che provochino una perdita o che impediscano definitivamente la prosecuzione dell'attività dell'impresa; mancati trasferimenti di fondi spettanti all'impresa nazionale, in dipendenza di atto arbitrario dell'autorità straniera;

8) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori o la pre-

stazione dei servizi, per contratti nei quali venga inserita la clausola totale o parziale di « prezzo fisso »;

9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato estero;

10) mancato rimborso di finanziamenti concessi da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazione di servizi che risultino coperte da garanzia ai sensi della presente legge;

11) variazioni del corso di cambio per contratti stipulati in valuta estera.

Il senatore Andreatta ripropone l'emendamento 14.3 tendente ad aggiungere il seguente punto: « 12) mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza degli eventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del numero 1 del presente articolo nonché di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorità straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità ».

A N D R E A T T A , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, debbo insistere sull'emendamento proposto, che è collegato ad altri miei emendamenti, già presentati in Sottocommissione (gli emendamenti nn. 15.7 e 18.1) e ad un problema di cui tratterò all'articolo 28, perchè il commercio internazionale assume sempre più il carattere di una azione programmata di penetrazione in mercati organizzati e deve essere affrontato con pesanti investimenti.

Questi tre emendamenti, in particolare quello adesso in esame, si riferiscono alle attività di penetrazione e di commercializzazione dei prodotti. Esiste per molte produzioni, in particolare per le produzioni di beni della meccanica di consumo di serie (e non solo di consumo, ma in particolare di consumo), la necessità di sostenere l'azione di penetrazione nei mercati creando reti di vendita e di assistenza tecnica. In particolare, sui mercati marginali, sui quali si svolge, ad esempio, una concorrenza parti-

colarmente forte della industria giapponese, la possibilità di penetrazione comporta, dovendo creare queste reti di assistenza e di commercializzazione, rischi molto elevati. Negli ultimi anni abbiamo visto settori importanti che hanno battuto il passo per la preoccupazione di rischi politici: sono molto più gravi i rischi politici quando si creano degli investimenti commerciali che non quando si ha un pagamento dilazionato della vendita di un singolo macchinario o di un singolo impianto. Io credo che se lo scopo è quello di potenziare le esportazioni, questo tipo di operazioni deve essere sostenuto dallo Stato. Mi si oppone che in questo modo noi possiamo creare delle facili vie di esportazione di capitali. A questa osservazione io rispondo dicendo che le vie di esportazione di capitali possibili, se questa legge non è saggiamente amministrata, sono infinite. Pensiamo, ad esempio, alle società di costruzioni all'estero o, meglio ancora, ai lavori all'estero di società di costruzioni italiane. Si possono fare apparire, ad esempio, forti perdite sui lavori all'estero in maniera da abbassare gli utili che sono più facilmente controllati dagli uffici delle imposte in Italia. È chiaro che tutto questo deve essere amministrato, ma non togliere alla SACE e al Mediocredito la possibilità di alcuni interventi! Eventualmente posso proporre un successivo emendamento all'articolo 28 per venire incontro alla preoccupazione, che condivido, di togliere la possibilità di circuiti di fuga di capitali, dicendo che nella comunicazione al Parlamento debbono essere evidenziate le operazioni che si riferiscono agli emendamenti da me proposti, in modo che vi sia non solo la saggezza dell'Amministrazione, ma anche il controllo parlamentare su alcune di quelle operazioni di sostegno agli investimenti commerciali che risultano davvero molto rischiosi e che quindi richiedono un intervento dell'assicurazione pubblica e un intervento successivo di credito agevolato.

Queste ragioni vorrei che venissero valutate e non nella dialettica tra le parti, ma con riferimento al problema che abbiamo di potenziare le nostre esportazioni in settori in cui la nostra quota di mercato da

qualche tempo a questa parte ha delle oscillazioni o tende al basso e non continua in quel crescendo che aveva caratterizzato la espansione degli anni passati.

Ora, dato che forse è l'unico punto che è rimasto controverso nella Sottocommissione, insisto perchè l'emendamento 14.3, da me proposto, venga accolto dalla Commissione.

G R A S S I N I. Propongo una modificazione all'emendamento Andreatta, cioè di aggiungere, all'emendamento 14.3, le parole: « Condizione per l'assicurazione di cui al presente punto 12), è che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ».

A N D R E A T T A, *relatore alla Commissione.* Dichiaro di accettare tale modificazione.

P O L L I D O R O. Noi abbiamo espresso ieri forti riserve su questo emendamento del senatore Andreatta, ed anche su altri emendamenti ad esso collegati, tanto è vero che in sede di Sottocommissione sono stati tutti accantonati.

Sulla esigenza di una estensione della gamma delle operazioni assicurabili sui rischi noi abbiamo assunto subito una posizione favorevole, e la legge in qualche modo estende questa gamma, e questo è positivo, ma — come ho già avuto occasione di dire — questa estensione contiene dei pericoli di speculazione, di evasione, eccetera, ed anche forme di corruzione. Queste cose, purtroppo, sono già avvenute verso certi paesi, verso certi ambienti, e quindi si trattava di correggere in qualche modo la legge, tanto è vero che qualche nostro emendamento in questo senso è stato accettato, anche se sappiamo che non è possibile controllare tutto. Ora, l'emendamento aggiuntivo 14.3 presentato dal senatore Andreatta riguarda la garanzia di un mancato ammortamento di costi. A noi sembra che i rischi debbano riguardare l'atto di esportazione e non le fasi precedenti, perchè in una attività industria-

le non si possono andare a proteggere queste fasi. È questo il motivo per il quale siamo contrari a tale emendamento. Oltretutto, se posso fare un riferimento agli altri emendamenti ad esso collegati, faccio presente che essi riguardano operazioni che possono dare adito a delle manovre, perchè si tratta di operazioni poco documentabili, per cui il rischio aumenta.

A N D R E A T T A , *relatore alla Commissione*. Spiego la portata del mio emendamento: se è stata costituita una rete di vendita il cui capitale si prevede che venga ammortizzato in dieci anni e invece al quinto anno interviene una nazionalizzazione, allora ciò che viene assicurato è il capitale rimanente che è stato investito nella rete di vendita. Cioè, se è stato fatto un investimento di mille miliardi e ne sono stati ammortizzati solo 500 milioni, perchè effettivamente le vendite inizialmente ci sono state, con l'emendamento non viene garantito il successo dell'investimento, ma di fronte ad un atto di nazionalizzazione o di guerra, che comporta la distruzione, la irre recuperabilità di quella rete commerciale, la parte non ammortizzata precedentemente viene assicurata. Questo è lo scopo dell'emendamento proposto. Ora, dato che ho parlato di mercati marginali, che sono quelli di paesi anche a maggiore instabilità politica, economica e sociale, il doversi affidare al futuro, compresi i rischi di cui parlo, induce effettivamente a ridurre lo sforzo di penetrazione che non può essere fatto semplicemente con il collocamento di un singolo prodotto, che può quindi essere sospeso nel momento in cui questi rischi cominciano ad essere prevedibili, ma deve essere fatto su un orizzonte di tempo molto lungo. Mi pare, da questo punto di vista, che sia quindi opportuno che ci sia una possibilità di assicurazione limitata ai rischi che ho adesso indicati.

T A R A B I N I . Pongo una domanda al collega Andreatta: perchè colloca il suo emendamento all'articolo 14, che riguarda i rischi, e non lo colloca invece all'articolo 15 che riguarda le operazioni assicurabili?

A N D R E A T T A , *relatore alla Commissione*. Rispondo immediatamente: la tecnica da seguire è quella di enunciare prima tutti i rischi che possono essere assicurati e poi, in concreto, le operazioni assicurate; torno a ripetere che, in proposito, presenterò un emendamento anche all'articolo 15, già presentato in Sottocommissione con il numero 15.7, nonchè un altro emendamento all'articolo 28, tendente ad introdurre ulteriori garanzie in ordine all'assicurazione dei rischi cui si riferisce l'emendamento 14.3 in discussione.

O S S O L A , *ministro del commercio con l'estero*. Sono favorevole alla proposta del senatore Andreatta con l'integrazione suggerita dal senatore Grassini, in quanto mi pare che l'esigenza prospettata a mezzo dell'emendamento 14.3 sia reale.

Non mi soffermerò ad illustrare, avendo già fatto l'onorevole relatore, le ragioni che giustificano — a mio avviso — l'accoglimento di questo emendamento, ma rispondendo al senatore Pollidoro dirò che le sue preoccupazioni dovrebbero essere mitigate dal contenuto della modifica presentata dal senatore Grassini all'emendamento del senatore Andreatta, nonchè dalle garanzie che il relatore stesso ha indicato preannunciando un altro suo emendamento all'articolo 28 al quale, nella sostanza, mi dichiaro fin d'ora favorevole.

P O L L I D O R O . Preannuncio che il nostro Gruppo, signor Presidente, si asterrà dalla votazione sull'emendamento all'articolo 14 proposto dal senatore Andreatta ed integrato dal senatore Grassini.

L U Z Z A T O C A R P I . Anche io mi asterrò da tale votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti la modificazione proposta dal senatore Grassini, tendente ad aggiungere all'emendamento del senatore Andreatta il seguente periodo: « Condizione per l'assicurazione di cui al presente punto 12), è che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una

società di revisione autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ».

È approvata.

Metto quindi ai voti l'emendamento del senatore Andreatta, tendente ad inserire un punto 12) all'articolo 14, di cui ho dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, quale risulta con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 15:

Art. 15.

Le operazioni assicurabili sono le seguenti:

a) esportazioni di merci, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;

b) prestazioni di servizi, studi e progettazioni, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;

c) esecuzione di lavori all'estero e opere provvisoriale ad essi inerenti, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;

d) depositi all'estero per la vendita di prodotti nazionali e partecipazioni a fiere e mostre all'estero, relativamente ai rischi di cui al numero 5) dell'articolo 14;

e) investimenti diretti all'estero, costituiti da apporto di beni strumentali, di capitali destinati all'approvvigionamento di materie prime, o diretti a consentire l'acquisizione di contratti di fornitura di beni e di servizi, relativamente ai rischi di cui al n. 7) dell'articolo 14;

e-bis) investimenti diretti all'estero costituiti da apporti per cessioni di tecnologia, licenze, brevetti, per servizi di progettazione, direzione lavori, servizi di assistenza, di gestione e di commercializzazione;

f) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, relativa-

mente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 9) ed 11) dell'articolo 14;

g) crediti concessi da istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a Stati o Banche centrali esteri, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4), 9) ed 11) dell'articolo 14;

h) crediti finanziari concessi ai sensi del successivo articolo 27 dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) ed 11) dell'articolo 14;

i) linee di credito a breve termine concesse da Aziende di credito a banche estere, conferme di apertura di credito, legate ad esportazioni di merci, servizi, studi e progettazioni italiani, all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 14;

l) finanziamenti a breve termine accordati da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci e prestazione di servizi, relativamente ai rischi di cui al numero 10) dell'articolo 14;

m) prestazioni o costituzioni di fidejussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente ai rischi di cui ai numeri 4), 6) ed 11) dell'articolo 14.

Nei casi in cui i crediti previsti alle lettere g) ed h) vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, Banca centrale, ente

6ª COMMISSIONE

18º RESOCONTO STEN. (21 aprile 1977)

o impresa esteri, beneficiari del credito, l'assicurazione contratta dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, garantisce i titoli, in tal modo emessi o acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti.

O S S O L A, *ministro del commercio con l'estero*. Onorevole Presidente, propongo l'unificazione delle lettere *e)* ed *e-bis)* dell'articolo 15 accolte in Sottocommissione — con l'aggiunta di qualche modifica puramente formale che tiene conto degli emendamenti testè approvati all'articolo 14 — nel testo che segue:

« *e)* investimenti diretti all'estero, costituiti da apporto di capitali destinati all'approvvigionamento di materie prime, o diretti a consentire l'acquisizione di contratti di fornitura di beni e di servizi, investimenti diretti all'estero costituiti da apporti di beni strumentali, di tecnologia, licenze, brevetti, di servizi di progettazione, di direzione lavori, di assistenza, gestione e commercializzazione, relativamente ai rischi di cui al numero 7) dell'articolo 14 ».

P R E S I D E N T E. Mi pare che la proposta del ministro Ossola, pur costituendo un rifacimento puramente formale delle lettere *e)* ed *e-bis)* dell'articolo 15 approvate in Sottocommissione, contribuisca a rendere più chiaro il contenuto della lettera *e)* originariamente sottoposta al nostro esame, anche alla luce delle modificazioni testè approvate all'articolo 14.

Pertanto, poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il nuovo testo della lettera *e)* proposto dall'onorevole Ministro, del quale egli stesso ha dato lettura.

E approvato.

Come preannunciato dal senatore Andreatta in sede di esame dell'articolo 14, faccio presente alla Commissione che egli propone di aggiungere alla lettera *m)* dell'articolo 15 una lettera *n)* — già sottoposta al va-

glio della Sottocommissione con l'emendamento 15.7 — della quale do lettura:

« *n)* programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente ai rischi di cui al numero 12) dell'articolo 14 ».

A N D R E A T T A, *relatore alla Commissione*. A seguito dell'approvazione del sub-emendamento del senatore Grassini aggiunto all'emendamento 14.3 da me proposto ed approvato all'articolo 14, ritengo che sarebbe utile ritoccare la formulazione di questa lettera *n)* aggiungendovi, dopo le parole « relativamente ai rischi », le altre: « e alle condizioni ».

L U Z Z A T O C A R P I. In conseguenza dell'atteggiamento già assunto al momento della votazione sull'emendamento 14.3 all'articolo 14, dichiaro che mi asterrò anche dalla votazione dell'emendamento ora proposto dall'onorevole relatore.

P O L L I D O R O. Uguale atteggiamento assumerà il mio Gruppo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Andreatta, già presentato in Sottocommissione con il numero 15.7, tendente ad aggiungere all'articolo 15, dopo la lettera *m)*, una lettera *n)* della quale, a seguito dell'integrazione ora proposta dallo stesso relatore, do nuovamente lettura:

« *n)* programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assi-

6^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (21 aprile 1977)

stenza all'estero, relativamente ai rischi e alle condizioni di cui al numero 12) dell'articolo 14 ».

E approvato.

Metto dunque ai voti l'articolo 15, quale risulta con gli emendamenti testè accolti.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 16, che è identico allo stesso articolo del testo originario:

Art. 16.

In estensione di quanto previsto dai precedenti articoli 3, 14 e 15, lettera g), la Sezione è autorizzata a concedere la garanzia relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) e 9) dell'articolo 14, in ordine ai crediti concessi da istituti e banche esteri a beneficiari di altri Paesi esteri, purchè detti crediti siano destinati al pagamento di esportazioni italiane o di attività ad esse collegate, di esecuzione di studi, di progettazioni e lavori, di prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali.

Nel caso di lavori all'estero la garanzia assicurativa può essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori, nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sarà commisurata all'entità della partecipazione italiana all'impresa avente sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 17:

Art. 17.

Il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della presente legge viene fissato:

a) per le garanzie di durata sino a 24 mesi, in 5.000 miliardi di lire quale limite con carattere rotativo che potrà essere modificato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato;

b) per le garanzie di durata superiore a 24 mesi, annualmente, con legge di approvazione del bilancio dello Stato. Qualora al termine di ciascun anno finanziario l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso risulti inferiore al limite fissato, la differenza sarà portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.

E approvato.

Passiamo ora ad esaminare gli articoli del Titolo IV corrispondente, nel testo originario, al Titolo III.

Do lettura dell'articolo 18:

TITOLO IV

FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI, ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI, ALL'ESECUZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO

Art. 18.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) effettua con gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, relative al finanziamento dei crediti nascenti dalle operazioni di cui alle lettere a), b), c), f), g), h) dell'articolo 15 della presente legge.

Limitatamente alle operazioni di cui alla lettera g) dell'articolo 15, il Mediocredito centrale è inoltre autorizzato ad assumere, da solo o in consorzio, dai medesimi Istituti e Sezioni speciali i titoli, in lire o in valuta estera, loro derivanti dalle operazioni stesse.

Relativamente alle operazioni di cui al primo comma del presente articolo non vi-

gono per il Mediocredito centrale le limitazioni di cui al primo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria sui crediti concernenti le operazioni predette anche se non previste dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine possono concedere ad ogni singola impresa, nonché le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

Le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma del presente articolo saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista.

In caso di motivata urgenza, il Mediocredito centrale potrà rilasciare un affidamento riguardante il successivo intervento su operazioni sottoposte direttamente all'Istituto dalla Sezione o dagli stessi operatori nazionali.

A N D R E A T T A, *relatore alla Commissione*. Desidero precisare che l'articolo 18 va rettificato nel senso che al primo comma, penultima riga, dopo la lettera « h », va aggiunto: « e n ».

Nell'articolo 18, infatti, va inserito il riferimento alla lettera n) che la Commissione, in sede di esame dell'articolo 15, ha dianzi approvato, su mia proposta, come l'emendamento 15.7.

L U Z Z A T O C A R P I. Come già avvenuto in precedenza, dichiaro di astenermi dalla votazione sulla proposta del senatore *Andreatta* tendente ad inserire tra le lettere

considerate nel primo comma dell'articolo 18 il riferimento alla lettera n), che la Commissione ha prima inserito nell'articolo 15.

P O L L I D O R O. Medesimo atteggiamento assume il mio Gruppo politico.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore *Andreatta* tendente ad aggiungere al primo comma dell'articolo 18, dopo la lettera « h », la lettera « e n ».

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 18, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

P O L L A S T R E L L I. Onorevole Presidente, desidero sottoporre all'attenzione della Commissione un emendamento relativo ad un articolo aggiuntivo, identico all'emendamento 18.0.1 presentato in Sottocommissione, del quale ella ha già dato lettura, con la soppressione delle ultime parole:

« La Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata ad effettuare con gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le operazioni previste dall'articolo 34, lettere a) e b), della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, relative al funzionamento di crediti nascenti dalle operazioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 15 ».

O S S O L A, *ministro del commercio con l'estero*. Prima che il senatore *Pollastrelli* illustri il suo emendamento alla Commissione desidero intervenire per chiedere talune precisazioni e fare alcune domande. Se ho ben capito, con la proposta ora avanzata si tratterebbe, in definitiva, di trasformare l'Artigiancassa in istituto centrale di categoria in quanto nell'emendamento si fa esplicitamente riferimento alle operazioni di cui all'articolo 34, lettere a) e b) della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

Ebbene, quali sono tali operazioni? Praticamente, sono relative al risconto di effetti cambiari inerenti ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute a favore di imprese artigiane, nonché ad anticipazioni.

In definitiva, si propone ora di attribuire all'Artigiancassa il potere di risconto o di rifinanziamento di anticipazioni facendole così compiere un passo verso la trasformazione in istituto centrale di categoria. È esatta questa mia interpretazione dell'articolo aggiuntivo proposto?

POLLIDORO. Sì.

OSSOLA, *ministro del commercio con l'estero*. Ebbene, senatore Pollidoro, non ho nulla da obiettare sulla sostanza, che mi sembra buona, di questa proposta, ma devo esprimere le mie riserve sull'opportunità di inserire in un provvedimento come quello al nostro esame questo argomento relativo all'Artigiancassa.

Comunque, mi rimetto alle decisioni che la Commissione vorrà adottare in proposito.

ANDREATTA, *relatore alla Commissione*. Forse perchè conosco poco il funzionamento dell'Artigiancassa non mi risulta chiaro se l'obiettivo che si vuole perseguire con l'articolo proposto dal senatore Pollastrelli sia quello di creare un sistema di credito all'esportazione con due « teste », per così dire, la prima facente capo al Mediocredito centrale per le imprese industriali e l'altra all'Artigiancassa, oppure sia quello di ammettere l'Artigiancassa (con la funzione di istituto primario) alla possibilità di ottenere dal Mediocredito centrale risconti o contributi.

Ebbene, non avrei difficoltà a considerare l'Artigiancassa ammessa al risconto presso il Mediocredito centrale, anzi, tale ampliamento mi troverebbe favorevole; tuttavia, la lettera dell'emendamento proposto mi pare che comporti un sistema tale per cui il credito all'esportazione potrebbe essere attuato attraverso due strumenti: il Mediocredito e quindi l'Artigiancassa.

Se così fosse dovrei obiettare che, a mio avviso, dovremmo sforzarci di mantenere l'unità di questo sistema per cui ritengo che dovremmo limitarci a stabilire che l'Artigiancassa deve essere considerata come istituto primario che può instaurare con il Mediocredito centrale tutte le operazioni previste dalle leggi vigenti per gli istituti primari. Questo, ripeto, mi sembra un obiettivo da raggiungere, mentre non vorrei che, con l'emendamento proposto, si arrivasse a costituire l'Artigiancassa come Mediocredito nei confronti di altri istituti.

POLLASTRELLI. Lo scopo dell'articolo aggiuntivo da noi proposto è il seguente: dare all'Artigiancassa la possibilità di operare a favore degli artigiani, per il credito all'esportazione.

Perchè questo? Perchè gli artigiani che si rivolgono al Mediocredito incontrano grosse difficoltà, in quanto questo Istituto tende a curare con più attenzione operazioni di una certa consistenza per entità di valori per cui, in pratica, finisce con il trascurare quelle di entità più modesta. Vi è poi da aggiungere che l'Artigiancassa, in effetti, come istituto specializzato nel credito all'artigianato, anche sotto il profilo della sua funzionalità e del suo decentramento a livello regionale, è già in grado di assolvere a questo compito svolgendo con competenza e celerità le relative pratiche.

L'obiettivo che si vuole raggiungere, pertanto, è quello di consentire agli artigiani di avvalersi dell'Artigiancassa per quanto concerne i crediti all'esportazione.

GRASSINI. L'Artigiancassa, però, è un istituto che non opera in proprio bensì attraverso altri istituti. Normalmente, infatti, un artigiano non si rivolge all'Artigiancassa: si rivolge alla Cassa di risparmio, alla Cassa rurale, eccetera, e poi queste operano attraverso l'Artigiancassa.

Mi domando pertanto se per raggiungere l'obiettivo, che ritengo peraltro giusto, prospettato dal senatore Pollastrelli, non si debba piuttosto pensare ad una norma che stabilisca, in deroga alle norme di legge ed agli statuti, che sono autorizzati a compiere ope-

razioni con il Mediocredito gli istituti che operano nei confronti del settore artigiano.

POLLASTRELLI. Ma già oggi gli istituti di credito operano in questa maniera. Si tratta infatti, per le pratiche inoltrate dagli artigiani agli istituti di credito, di permettere a questi ultimi di trasmetterle per la competenza relativa al credito all'esportazione, all'Artigiancassa anzichè al Mediocredito.

Insisto, quindi, per il mantenimento di questo emendamento proprio perchè il suo scopo — come ho cercato di illustrare poc'anzi — è appunto quello di non far passare il credito all'esportazione degli artigiani attraverso il Mediocredito centrale.

In effetti, oltre alle difficoltà derivanti da un certo « snobbamento », vi è una obiettiva difficoltà dello stesso artigiano a rivolgersi al Mediocredito, se non per altro almeno per un motivo psicologico. E questo fatto, tra l'altro, porta come conseguenza che, il più delle volte, gli artigiani sono costretti a produrre per esportatori abituali, anzichè esportare loro direttamente. Finiscono quindi per lavorare e produrre per conto di altri più grossi imprenditori e esportatori, che possono accedere con maggiore facilità al Mediocredito e che lucrano un profitto nei confronti delle piccole e medie imprese artigiane, che può essere anche considerato parassitario.

Lo scopo dell'emendamento, quindi, è quello di far operare l'Artigiancassa per il credito alle esportazioni per le aziende artigiane, al fine di evitare che gli artigiani (e quanta importanza questo abbia per le esportazioni nessuno lo può mettere in dubbio) siano costretti a rivolgersi ad imprese di più grande entità per poter esportare i loro prodotti, in conseguenza delle serie difficoltà che incontrano per ottenere le previste agevolazioni creditizie attraverso il Mediocredito.

PRESIDENTE. Mi permetto semplicemente di far rilevare che mi sembra d'aver capito, da quanto detto dall'onorevole Ministro, che questo concetto non risulti abbastanza chiaro dal testo del nuovo articolo che avete presentato.

POLLASTRELLI. Quando nell'articolo si dice che la Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata ad effettuare le operazioni relative a finanziamenti di crediti nascenti dalle operazioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 15, ci si riferisce alle esportazioni di merci. Non mi sembra, quindi, che il concetto poc'anzi espresso risulti poco chiaro, anzi tutt'altro.

ANDREATA, *relatore alla Commissione.* Pur mantenendo qualche perplessità su questo sistema, poichè si tratta, nel complesso, di un volume di operazioni non eccessivamente elevato e si tratta di facilitare una penetrazione anche di imprese artigianali che producono beni strumentali (sono relativamente poche, ma hanno l'abitudine di operare attraverso circuiti bancari per il credito alle esportazioni), accetto l'emendamento proposto dai senatori Pollastrelli ed altri.

BARBI. Dopo il parere favorevole del relatore ho poco da aggiungere. Mi associo a quanto è stato detto a favore dell'accoglimento dell'emendamento, in considerazione della necessità di venire incontro alle esigenze del settore artigiano che si trova indubbiamente nella situazione di difficoltà descritta dal senatore Pollastrelli.

OSSOLA, *ministro del commercio con l'estero.* Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo, proposto dai senatori Pollastrelli ed altri, con la riserva che in sede di coordinamento sarà data all'articolo stesso la giusta collocazione.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 19:

Art. 19.

Le operazioni di cui all'articolo 18 possono essere compiute per un periodo non superiore alla dilazione di pagamento accordata dagli operatori nazionali alla controparte estera.

6^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (21 aprile 1977)

Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo possono essere compiute anche nella fase di approntamento della fornitura a fronte dei titoli di credito rilasciati dall'importatore prima della materiale esportazione, anche se depositati presso banca, nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Mediocredito centrale può compiere le operazioni di cui all'articolo 18 anche a fronte di:

a) titoli in lire italiane o in valuta estera, emessi dagli istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori o di titoli pubblici o privati pervenuti a detti istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine in dipendenza dei finanziamenti di cui alle lettere g) ed h) del precedente articolo 15;

b) titoli obbligazionari, in lire italiane od in valuta estera, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del codice civile, dagli istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine predetti a fronte dei finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi delle lettere g) ed h) del precedente articolo 15.

Per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, il Mediocredito centrale ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni di cui alla precedente lettera b).

È approvato.

Do lettura dell'articolo 20:

Art. 20.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, non potranno eccedere l'85 per cen-

to del credito concesso dall'operatore italiano al committente estero.

Gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno partecipare al finanziamento delle operazioni, assumendo a proprio carico una quota non inferiore al 15 per cento dell'intervento del Mediocredito centrale.

In tale articolo, rispetto al testo originario risulta abolita nel primo comma, dopo la parola « credito », la parola: « capitale ».

OSSOLA, *ministro del commercio con l'estero*. Preferirei che fosse mantenuta la dizione precedente, ossia: « del credito capitale concesso », ma non insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro, inteso a reinserire, al primo comma, la parola « capitale ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 21:

Art. 21.

Il Mediocredito centrale, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, può effettuare operazioni finanziarie con gli istituti e le aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti ed istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziari esteri. All'uopo il Mediocredito centrale può cedere i titoli da esso posseduti, munendoli, ove necessario, della propria girata, ovvero può costituirli in pegno.

È approvato.

6^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (21 aprile 1977)

Do lettura dell'articolo 22, identico al testo originario:

Art. 22.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza tra il tasso delle operazioni di finanziamento previste dall'articolo 18 ed il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni passive effettuate dal Mediocredito centrale a norma dell'articolo 21, il Ministero del tesoro potrà corrispondere al Mediocredito centrale un contributo la cui misura sarà stabilita con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 23, identico al testo originario:

Art. 23.

Per la provvista effettuata sui mercati esteri dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, destinata al finanziamento dei crediti all'esportazione, previa l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni, il Ministro del tesoro può accordare con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e degli interessi.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 24:

Art. 24.

In estensione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale, su autorizzazione del Ministro del tesoro, potrà corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonchè di esecuzione di studi e lavori, un contributo agli

interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministro del tesoro, secondo le modalità previste al quarto comma dell'articolo 18 della presente legge.

Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere:

a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonchè ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della presente legge;

b) un contributo agli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere a), b), c), f) e n) del precedente articolo 15, che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a 18 mesi.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 25, identico al testo originario:

Art. 25.

Ai fini del coordinamento tra il limite assumibile per garanzie assicurative di cui al precedente articolo 17, lettera b), e le disponibilità finanziarie del Mediocredito centrale, a partire dall'anno finanziario 1978, con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato è stabilito l'importo da destinare al Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi agli interessi per le operazioni di finanziamento delle esportazioni con pagamento differito.

Eventuali ulteriori conferimenti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale saranno fissati con legge a seguito della presentazione del piano previsionale di cui al successivo articolo 28.

Prima di mettere ai voti l'articolo 25, comunico alla Commissione che i senatori

6^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (21 aprile 1977)

Barbi e de' Cocci hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La 6^a Commissione permanente del Senato,

considerata l'importanza economica e finanziaria delle nostre esportazioni di prodotti agricolo alimentari ed in particolare di ortofrutticoli,

considerata la necessità di sostenere efficacemente l'attività degli esportatori di tali prodotti con adeguati strumenti di agevolazione creditizia e monetaria,

invita il Governo a utilizzare con larghezza e tempestività tutti gli strumenti amministrativi disponibili per assicurare agli esportatori di tali prodotti l'accesso al credito agevolato e ad ogni possibile facilitazione valutaria.

(0/516/1/6)

de' COCCI, BARBI

BARBI. Abbiamo trasformato in questo ordine del giorno l'emendamento relativo all'articolo 25-*bis* che avevamo proposto in Sottocommissione. Non ritengo di dovere aggiungere altro, perchè l'ordine del giorno s'illustra da sè.

ANDREATA, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

OSSOLA, *ministro del commercio con l'estero*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25, di cui ho dato prima lettura:

È approvato.

Do lettura dell'articolo 26:

TITOLO V

CREDITI FINANZIARI DESTINATI ALLA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA IN CAMPO INTERNAZIONALE

Art. 26.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro

del commercio con l'estero, può autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, Banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica o monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati.

Per le operazioni di cui al precedente comma è costituito presso il Mediocredito centrale un fondo rotativo. La dotazione del fondo avverrà con legge, mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 27:

Art. 27.

In caso di insufficienza del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 26, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti obbligazionari per conto del fondo, garantiti dallo Stato, in lire o in valuta estera, per la concessione a Stati, banche centrali od enti di stato di Paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di detti Stati.

Per le operazioni di cui al comma precedente potrà essere autorizzata dal Ministro del tesoro in favore del Mediocredito centrale la corresponsione di appositi contributi agli interessi.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a concedere a Stati e Banche centrali esteri crediti destinati al rifinanziamento di debiti di detti Stati.

Per le operazioni di cui al comma precedente il Ministro del tesoro potrà autorizzare la corresponsione di contributi agli interessi a valere sulle disponibilità residue di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492.

OSSOLA, *ministro del commercio con l'estero*. Propongo una modifica al primo comma e cioè di inserire, dopo la parola « concessione », le altre: « , anche in consorzio con enti o banche esteri, », per analogia con quanto è detto nell'articolo 26.

ANDREATTA, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo, tendente ad inserire nel primo comma, dopo la parola « concessione », le altre: « , anche in consorzio con enti o banche esteri, ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 28:

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

Contestualmente alla presentazione al Parlamento del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro del tesoro presenta il piano previsionale sugli impegni assicurativi della Sezione e sui fabbisogni finanziari del Mediocredito centrale per l'anno successivo.

A tale scopo la Sezione trasmette entro i 30 giorni che precedono la presentazione al Parlamento del bilancio di previsione dello Stato i dati e gli elementi necessari a predisporre il piano previsionale di cui al precedente comma; il Mediocredito cen-

trale predisporre entro la stessa data il piano generale di utilizzo delle effettive disponibilità finanziarie ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265.

Il Ministro del tesoro trasmette al Parlamento ogni semestre una relazione sull'attività svolta dalla Sezione e sugli interventi del Mediocredito centrale nel settore del finanziamento delle esportazioni, nonchè elementi per valutare l'attività da svolgere nel semestre successivo.

La Sezione e il Mediocredito centrale sono tenuti ad inviare al Ministro del tesoro i dati e gli elementi necessari alla predisposizione di detta relazione.

Il Ministro del tesoro trasmette inoltre al Parlamento ogni semestre, avvalendosi degli elementi e delle indicazioni forniti dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro del commercio con l'estero e dal Mediocredito centrale, una relazione sull'attività svolta nel quadro della cooperazione economica e finanziaria, di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge, nonchè elementi per valutare l'attività da svolgere nel semestre successivo.

ANDREATTA, *relatore alla Commissione*. Propongo di inserire nel terzo comma, dove si parla della relazione del Ministro del tesoro al Parlamento, dopo la parola « successivo », le seguenti: « In particolare, la relazione dovrà fornire indicazioni specifiche sulle operazioni effettuate in base al numero 12 dell'articolo 14 della presente legge, alla lettera n) dell'articolo 15 e alla lettera n) richiamata dal primo comma dell'articolo 18 ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento al terzo comma proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 28, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 29, identico al testo originario:

Art. 29.

Il Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 25 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è integrato da un funzionario del Ministero degli affari esteri, designato dallo stesso Ministero e da un ulteriore componente designato dal Consiglio generale dello stesso istituto.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 30, che è identico allo stesso articolo del testo originario:

Art. 30.

Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni finanziarie di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, effettuate a norma dell'articolo 18 della presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine, di cui all'articolo 19 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 18 della citata legge.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 31:

Art. 31.

I benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono estesi anche:

a) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia sia all'estero, all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della presente legge;

b) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia che all'estero all'ordine di istituti italiani o al portatore, a

fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere g) e h).

I titoli di cui alla precedente lettera a), qualora non vengano utilizzati per gli scopi originari avanti specificati, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa; dette integrazioni non comportano l'applicazione di penalità.

I titoli emessi all'estero, nella forma di promesse di pagamento e titoli equivalenti o di dichiarazioni di debito o di atti di riconoscimento di debito, all'ordine di istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere g) ed h), non sono assimilabili alle obbligazioni, agli effetti fiscali.

Agli interessi sui titoli obbligazionari emessi all'estero all'ordine degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui al precedente comma, o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere g) ed h), non si applica la disciplina di cui al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Agli interessi sulle obbligazioni, e titoli similari, emessi dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a fronte di operazioni di cui al terzo comma del precedente articolo 19, non si applica la disciplina di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Resta fermo l'attuale trattamento tributario per le operazioni effettuate dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

POLLIDORO. Abbiamo già dichiarato in sede di Sottocommissione che siamo per la soppressione delle parole « di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 », contenute nel primo e nel terzo comma dell'emendamento 31.3, proposto dal senatore Ricci e recepito dalla Sottocommis-

6ª COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (21 aprile 1977)

sione, perchè qualora tale emendamento venisse accolto dalla Commissione nel testo proposto si finirebbe per escludere il Mediocredito. In caso contrario ci asteniamo.

ANDREATA, *relatore alla Commissione*. Desidero chiarire che con questa parte dell'articolo ci si riferisce a titoli che nascono da rapporti di esportazione. In particolare l'esperienza nasce dalle operazioni FINSIDER con la Unione Sovietica nelle quali sono intervenute delle promesse di pagamento che non possono essere considerate nell'ambito dei titoli obbligazionari e quindi non possono essere colpite con le disposizioni fiscali della trattenuta. Questi sono strumenti tecnici atti a permettere il finanziamento e in particolare il riciclaggio sul mercato internazionale, ove è possibile, dei crediti che nascono da rapporti di esportazione. Non si tratta, quindi, dei normali strumenti con i quali gli istituti di credito si riforniscono di finanza, così come avviene agli articoli 26 e 27 nei quali si prevede il Mediocredito, ma di titoli che vengono ricevuti dagli istituti perchè sono gli strumenti che nascono da certi rapporti. Credo, pertanto, che se togliamo il riferimento agli istituti, i titoli emessi all'estero nella forma di promessa di pagamento o i titoli equivalenti a dichiarazioni di debito o gli atti di riconoscimento di debito non arriveranno mai al Mediocredito centrale, il quale semmai emetterà delle proprie obbligazioni. Ora questi sono titoli emessi da importatori stranieri a favore dell'istituto che fornisce del credito finanziario e quindi c'è il richiamo ai cosiddetti istituti primari. Poichè, però, abbiamo un sistema per cui le operazioni non arrivano direttamente al Mediocredito, ma con il credito finanziario vengono fatte attraverso questi istituti, ritengo questo riferimento opportuno. Ho l'impressione, tra l'altro, che questo riferimento agli istituti copra anche il Mediocredito centrale.

POLLIDORO. Se si vuole lasciare il riferimento all'articolo 19 della legge n. 949 non faccio obiezioni, però si tenga conto che l'esclusione del Mediocredito può provocare dei provvedimenti.

ANDREATA, *relatore alla Commissione*. Il punto è che il Mediocredito — perchè questo è il sistema attuale — non farebbe direttamente le operazioni di finanziamento ad una impresa esportatrice.

OSSOLA, *ministro del commercio con l'estero*. Praticamente è una operazione che non esiste.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 31, di cui ho dato prima lettura.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 32:

Art. 32.

I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato e semprechè l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal comitato di gestione.

Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonchè dalla formalità della registrazione tutti i contratti di assicurazione, di riassicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno ed il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dalla assicurazione.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 33, che è identico allo stesso articolo del testo originario:

Art. 33.

I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno o comun-

6^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (21 aprile 1977)

que vincolati, interamente o parzialmente, a favore di terzi, anche indipendentemente dalla cessione del credito assicurato.

La cessione, il pegno o il vincolo hanno effetto nei confronti della Sezione soltanto se le siano stati comunicati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 34, che è identico allo stesso articolo del testo originario:

Art. 34.

Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, numero 635 e 28 febbraio 1967, n. 131, e successive integrazioni, restano regolate dalle leggi medesime.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 35, che è identico allo stesso articolo del testo originario:

Art. 35.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 36, che è identico allo stesso articolo del testo originario:

Art. 36.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del tesoro e del commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge alla Sezione e al Mediocredito centrale di cui al primo comma dell'articolo 3 e all'articolo 18, quando analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

È approvato.

Faccio presente che la Sottocommissione ha ritenuto di sopprimere l'articolo 37 del disegno di legge originario.

Do lettura dell'articolo 37 del testo della Sottocommissione, che è identico all'articolo 38 del testo originario:

Art. 37.

A tutti gli effetti l'attività della gestione assicurativa disciplinata dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, cesserà trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della Sezione, di cui all'articolo 5.

Sono abrogate, a partire dalla predetta data, le leggi 28 febbraio 1967, n. 131 e 12 aprile 1973, n. 221, e tutte le disposizioni contrastanti o comunque incompatibili con la presente legge.

È approvato.

LUZZATO CARPI. Chiedo la parola per dichiarazione di voto. Il Partito socialista ha molto apprezzato le intenzioni del ministro Ossola, che hanno determinato la presentazione del disegno di legge, che ormai porta il suo nome, per conto del Governo.

Il ministro Ossola è un valente tecnico e, come tale, non poteva che adoperarsi per razionalizzare ulteriormente un sistema, quello della assicurazione e del finanziamento dei crediti all'esportazione che, nonostante le sue pecche istituzionali e le pastoie burocratiche in cui era avviluppato, ha prodotto dei risultati apprezzabili.

Un altro appunto che si può muovere al ministro Ossola è quello di avere ceduto alla tentazione, probabilmente per l'intima sfiducia nelle istituzioni pubbliche che colpisce spesso i tecnici, di non tentare neppure di migliorare e rendere efficienti gli organi pubblici finora preposti al settore, ma di creare *ex novo* una nuova struttura, nella fattispecie un nuovo ente pubblico, senza considerare due cose: primo, che se non si dà fiducia alle istituzioni esistenti, sforzandosi magari di razionalizzarle e di migliorarle, ci si arrende alle deficienze del nostro quadro istituzionale, provocando a catena de-

ficienze ancora maggiori; secondo, che la istituzione di un nuovo ente, anche se strutturato razionalmente (e non è, nonostante i nostri sforzi nel caso di specie), inserito in un quadro così deteriorato, non può che adeguarsi all'andazzo corrente, moltiplicando le distorsioni.

Lo sforzo maggiore del Gruppo socialista, che si compiace vivamente del fatto che tale sforzo sia stato coronato dal successo, è stato diretto ad ottenere la valorizzazione del momento politico delle scelte.

Il Gruppo socialista aveva proposto di conferire al Comitato interministeriale per la programmazione economica poteri determinativi in materia sia di assicurazione che di finanziamento dei crediti all'esportazione.

L'istituzione del Comitato interministeriale per la politica economica estera (il CIPES) nell'ambito del CIPE soddisfa pienamente le esigenze del Gruppo socialista, che dà atto al Governo di avere recepito le sue istanze.

Il Gruppo socialista si augura che il CIPES possa dare la necessaria unitarietà e globalità alle scelte di politica economica estera, finora frammentarie e disperse. L'istituzione del CIPES ha quindi una portata ben più ampia e rilevante di quella del disegno di legge n. 516, essendo diretta a razionalizzare le scelte in tutti i settori in cui esse devono essere operate.

Il Gruppo socialista giudica poi ovviamente rilevante e positivo il collegamento con il CIPES al fine dell'indispensabile raccordo con la programmazione economica nazionale.

Per completare l'indicazione dei motivi di soddisfazione del Gruppo socialista prima di passare ai motivi di perplessità, si vuole altresì esprimere un giudizio positivo su quella parte del disegno di legge che tende a migliorare le agevolazioni di carattere assicurativo e creditizio oggi esistenti, con particolare riguardo all'istituzione del *plafond* per le operazioni a breve termine; al raccondo tra i limiti del *plafond* assicurativo per le operazioni a medio termine con l'assegnazione di fondi al Mediocredito centrale; alla previsione di nuove operazioni assicurabili e agevolabili finanziariamente.

Il Gruppo socialista giudica inoltre positivamente la parte del disegno di legge relativa ai crediti finanziari destinati alla cooperazione economica, in quanto comporta, rispetto all'attuale sistema, oltre all'accentramento nel CIPES delle decisioni politiche, l'intervento di un organismo finanziario pubblico, il Mediocredito centrale, in sostituzione di istituti che, sia pubblici, sia privati, operano con carattere privatistico.

Il Gruppo socialista nutre invece forti perplessità sul rapido funzionamento della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e soprattutto per la personalità giuridica che gli si è voluto dare.

Noi riteniamo che la commistione di personale assunto direttamente e di personale proveniente dall'INA possa comportare tensioni sindacali o quantomeno disparità di trattamento tra i lavoratori provenienti dall'INA e quelli assunti direttamente o per concorso dalla SACE. In particolare, le preoccupazioni permangono per le eventuali assunzioni clientelari o per una politica discriminatoria tra dipendenti esercenti le medesime funzioni. Noi avevamo suggerito di non dare veste giuridica e di servirsi della struttura INA. Purtroppo le nostre proposte non sono state accolte e forti perplessità permangono quindi sull'articolo 11, riguardante la normativa per l'assunzione del personale, e sulle anomalie dell'articolo 6 che è strutturato in modo assurdo, contorto e che sicuramente, a mio giudizio, è di funzionamento precario. Creare un nuovo ente pubblico per l'assicurazione dei crediti all'esportazione in questo momento di grave crisi del nostro paese, mentre si tenta di puntellare e di rivitalizzare enti pubblici o del parastato divoratori di risorse e per la gran parte in perdita, ci sembra inutile e intempestivo. In particolare non si comprende, pur tenendo conto delle esigenze di carattere operativo prospettate dal Governo, perchè tali esigenze non potevano essere soddisfatte dall'INA e perchè se si ritiene che l'INA è poco funzionale non si agisce per eliminare le strozzature e le distorsioni che lo rendono carente. Non abbiamo comunque frapposto ostacoli nella speranza che la puntuale e attiva solerzia del

6^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (21 aprile 1977)

ministro Ossola, di cui il Gruppo socialista apprezza l'impegno, possa con questo nuovo ente giuridico disincagliare dalle secche burocratiche le defatiganti procedure odierne per la esportazione. In particolare ci auguriamo che i piccoli e medi operatori si avvalgano del nuovo ente. Noi seguiremo con particolare attenzione la crescita e l'attività della SACE, augurandoci che le speranze per uno snellimento non vadano deluse e soprattutto che l'auspicata competitività nei confronti degli operatori esteri diventi un fatto concreto, reale e positivo anche per l'avvio del risanamento del *deficit* della bilancia dei pagamenti del nostro paese.

Siamo, comunque, soddisfatti per l'accoglimento da parte del Ministro dei nostri emendamenti, rivolti ad eliminare quegli organi che avrebbero riburocratizzato tutto il sistema delle assicurazioni e dei finanziamenti.

Concludendo, le perplessità cui prima facevo cenno non permettono al Gruppo socialista di andare oltre ad una astensione nella votazione sul disegno di legge n. 516.

Desidero aggiungere un particolare ringraziamento al relatore, senatore Andreatta, per la competenza e la collaborazione prestata.

GRASSINI. Nell'annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo, credo che si debba dare atto in primo luogo al ministro Ossola oltre che di una competenza tecnica assai notevole, di un distacco e, se posso osare, di un non « parrochialismo » per avere affrontato questo tema senza voler essere il tutore a tutti i costi del Ministero del commercio con l'estero. Credo che questo fatto sia importante perchè il nostro paese si avvia a superare le storture corporative e gli interessi particolari che da Machiavelli in poi ci affliggono.

Io veramente credo che sarà difficile uscire dalla crisi, ma è nell'ambito di questa situazione che va visto il provvedimento. Sappiamo tutti che la crisi è in larga parte determinata dalla incapacità della nostra economia di trovare un equilibrio tra i suoi bisogni interni e le sue capacità di penetrazione all'esterno, sappiamo tutti che molti problemi vengono dall'esterno ma sappiamo anche che l'organizzazione e la capacità di

essere più moderni e diversi sono gli elementi della competitività. Ci auguriamo che questo provvedimento di legge oggi approvato dal Senato, proprio per le sostanziali modifiche che ha subito e che mostrano come il lavoro di una Commissione possa essere veramente fruttifero, venga presto trasformato in legge dello Stato per contribuire allo sviluppo delle esportazioni italiane e nel contempo per contribuire alla soluzione della crisi del nostro paese.

POLLIDORO. Anche noi esprimiamo un giudizio positivo sul disegno di legge così come avevamo già detto che sarebbe stato per tutti quegli aspetti che fossero stati innovativi rispetto alla legislazione attuale e nei confronti di una legge che finalmente adeguasse il nostro paese agli altri più avanzati in questa materia. Riconosciamo, inoltre, che tra tutti i Gruppi si è stabilita una buona collaborazione nell'ambito dell'attività della Commissione, che ha portato ad un miglioramento notevole del testo, specialmente ricordando che circa un mese e mezzo fa si era corso il pericolo di snaturare il contenuto del provvedimento stesso. Ebbene, non solo questo non è avvenuto, ma si è anche provveduto alla istituzione del CIPES, permettendo così il coordinamento fra politica economica interna e politica economica estera, l'apertura a nuove aree geografiche delle nostre esportazioni ed anche la cooperazione economica e la collaborazione con altri paesi in via di sviluppo. Un'altra innovazione molto importante, nata dal dibattito nella Commissione, è quella che riguarda i controlli parlamentari. Anche per quanto riguarda le altre parti del provvedimento, tutti gli aspetti in essi contenuti sono stati affrontati e portati a conclusioni positive, come è, in particolare, quella riguardante l'apertura verso l'estero delle operazioni degli artigiani. Ci restano naturalmente alcune perplessità, ad esempio riguardo all'impianto della SACE. Anche se il lavoro della Commissione ha consentito uno snellimento, con l'eliminazione del consiglio di amministrazione e altri miglioramenti senz'altro positivi, tuttavia rimane la questione della personalità giuridica del nuovo ente e quella molto seria del doppio

6^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (21 aprile 1977)

ruolo del personale, che rappresenta una contraddizione che certamente avrà conseguenze. Per queste ragioni, anche dando un giudizio positivo e malgrado i miglioramenti, il Gruppo comunista si astiene dal voto. Ringrazio, tuttavia, in particolare il Ministro e il Presidente perchè hanno consentito alla 6^a Commissione di dare la prova della possibilità di arrivare rapidamente alla approvazione di un provvedimento molto atteso.

P R E S I D E N T E . Desidero associarmi alle considerazioni positive ed esprimere il convincimento che stiamo per approvare un disegno di legge di notevole importanza, uno strumento utile ad uscire dalla crisi economica nella quale ci troviamo. Vorrei aggiungere una parola di plauso per il ministro Ossola e augurarmi che la sua opera continui per molto tempo e possa, con quei contatti internazionali che sono visti tanto positivamente dall'opinione pubblica, addivenire ad un ulteriore incremento delle nostre attività di scambio con i paesi dell'estero. Vorrei poi ringraziare vivamente in particolare il senatore Andreatta, che ha svolto il suo ruolo di relatore con molta competenza e dedizione, e ringraziare tutti gli onorevoli colleghi che hanno fatto parte della Sottocommissione e che hanno lavorato in maniera direi eccezionale, consentendo alla Commissione di deliberare, oggi, su un testo sul quale si era già raggiunto un accordo di larga massima.

Concludo dicendo al ministro Ossola che — anche se la nostra Commissione non avrà molti problemi da trattare con lui perchè la sua collocazione più normale, tenuto conto delle competenze del suo Ministero, è nella Commissione industria e commercio — presso di noi troverà sempre la più ampia collaborazione.

A N D R E A T T A , *relatore alla Commissione.* Vorrei suggerire un ringraziamento particolare ai colleghi che hanno lavorato in sostituzione di altri membri e quindi occasionalmente in questa Commissione, in particolare i senatori Pollidoro, Barbi e Pollastrelli. Va detto, anzi, che la collaborazione che si è creata è stata molto piacevole.

O S S O L A , *ministro del commercio con l'estero.* Desidero soltanto ricordare che questa è la mia seconda esperienza di iter legislativo e sono state entrambe, ma questa soprattutto, esperienze molto positive. Il disegno di legge governativo esce da questa discussione notevolmente migliorato e il miglioramento è dovuto al lavoro svolto con grande competenza ed efficacia dal relatore, all'apporto costruttivo di tutti i Gruppi ed a lei, signor Presidente, che ha diretto con rapidità, senza intaccarne l'efficienza, questi lavori. Quindi, sono pienamente soddisfatto dell'esperienza avuta e del testo che è emerso dalla discussione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge n. 516 nel suo complesso.

È approvato.

In considerazione dell'importanza degli emendamenti introdotti nel testo del disegno di legge, in sede di coordinamento si provvederà, non facendosi osservazioni, alle correzioni di forma che dovessero apparire opportune.

(Così rimane stabilito).

Poichè non abbiamo provveduto all'incremento del fondo costituito presso il Mediocredito centrale, di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295, resta inteso che il disegno di legge n. 314, d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri, che proponeva tale incremento, non viene assorbito. Dobbiamo, pertanto, considerarlo accantonato, in attesa di esaminarlo in un momento più favorevole specialmente dal punto di vista della copertura, stante il parere contrario pervenuto dalla Commissione bilancio.

La discussione di tale disegno di legge è pertanto rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,50.